



Rev. 06_2026

TdP Paolo Tomarelli

INDICE

	OGGETTO	pag.
	<i>Prefazione</i>	3
Sezione 1	<i>Polizia mineraria - Tutela della sicurezza e salute nel settore estrattivo</i>	4
Sezione 2	<i>Principali soggetti del sistema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro</i>	8
Sezione 3	<i>Adempimenti principali, obblighi, sanzioni e note</i>	10
	<i>A) Titolare</i>	11
	<i>B) Datore di Lavoro</i>	18
	<i>B) Direttore Responsabile</i>	63
	<i>C) Note integrative in merito alle sanzioni</i>	67
Sezione 4	<i>Obblighi formativi</i>	68
Sezione 5	<i>Procedure Sanzionatorie, Diffide e Prescrizioni</i>	73
Sezione 6	<i>Polizia mineraria - modelli esemplificativi, schemi, adempimenti</i>	77
	<i>Note dell'autore</i>	104

Prefazione

Sin dal nostro insediamento, abbiamo sottolineato come il faro che dovrà illuminare la nostra azione di governo è rappresentato dalla Costituzione della Repubblica, dai suoi principi e dai suoi valori, oggi più attuali che mai.

La tutela della salute (art. 32, comma 1, Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”), la tutela del lavoro (art. 35, comma 1, Cost.: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”), e i contenuti specifici che la Legge Fondamentale richiede all’iniziativa privata (art. 41, commi 1 e 2, Cost: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”) definiscono l’importanza assoluta e primaria che deve essere riconosciuta alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per questo, abbiamo assunto il tema della sicurezza e della salute dei lavoratori tra gli obiettivi prioritari del Programma di Governo che abbiamo presentato all’Assemblea Legislativa all’inizio di questa XII^a legislatura. Per questo, la nostra attenzione e il nostro impegno in relazione a tale problematica saranno costanti: la sicurezza sui luoghi di lavoro, infatti, non è per noi negoziabile.

Ciò è tanto più vero in relazione alle attività estrattive, a fronte delle specificità e peculiarità che caratterizzano questo settore produttivo ed i rischi a esso associati.

È nostra profonda convinzione che garantire un ambiente di lavoro sicuro non sia solamente un obbligo normativo, ma costituisca un valore fondamentale, che contribuisce a migliorare la qualità della vita, a ridurre i costi sociali legati agli infortuni ed a promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa. E, sostanzialmente, a riconoscere ancora una volta la centralità della persona, valore che anche, e soprattutto, nei luoghi di lavoro va ribadito.

Il presente vademecum vuole essere uno strumento concreto che la Regione Umbria intende mettere a disposizione dei lavoratori, degli imprenditori e di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché tanto i principi fondamentali enunciati nella nostra Carta costituzionale quanto la conseguente legislazione ordinaria in materia possano trovare una piena attuazione.

La Presidente della Regione Umbria

Stefania Proietti

SEZIONE 1
POLIZIA MINERARIA
Tutela della sicurezza e salute nel settore estrattivo

Quadro Normativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore estrattivo

Il settore dell'attività estrattiva è stato sempre normato da specifiche norme di settore (L. 84/1893 e RR.DD. 19/1894, 152/1907, 1443/1927; L.198/1958 e D.P.R. 128/1959, parzialmente modificato e integrato dal D.lgs.624/1996). Nella normativa di settore le attività estrattive sono distinte in funzione del tipo di materiale coltivato (cfr. art. 2 del R.D. 1443/1927: che distingue le cave dalle miniere) e, parzialmente, anche in funzione dell'ambiente e della tipologia di coltivazione.

Fino al 1996, la salute e la sicurezza nelle attività estrattive erano normate dal D.P.R. 9 aprile 1959 n° 128 “Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave” contenente sia disposizioni prescrittive relative alla sicurezza sia la gestione tecnico-amministrativa dei giacimenti e siti estrattivi.

L'emanazione del D. Lgs. 626/94, ha inizializzato un processo di razionalizzazione dell'approccio alle problematiche di sicurezza che, per il settore estrattivo ha avuto sviluppo con l'emanazione del D. Lgs. 624/96. Quest'ultimo rappresenta a tutt'oggi il riferimento normativo specifico più recente, dopo l'abrogazione del già menzionato D.lgs.626/94 e l'emanazione del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii.

Alla data attuale, le tematiche relative alla salute e sicurezza per il settore estrattivo sono normate da tre diversi disposti legislativi:

D.P.R. 9 aprile 1959 n° 128 (parzialmente abrogato dal D. Lgs. 179/2009, cosiddetto “taglia leggi”);

Ai sensi del D.P.R. 128/59, art. 1, le norme di polizia delle miniere e delle cave si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.

Definizioni:

- prospezione: indagini geologiche (fisiche, chimiche, mineralogiche, ecc.) eseguite allo scopo di valutare la presenza di un giacimento minerario.
- ricerca: tutti i lavori eseguiti in virtù di un permesso di ricerca, come rilasciato dagli uffici regionale competenti: scopertura, estrazione materiale utile, ricomposizione (secondo le prescrizioni del permesso) tesi a campionare direttamente il materiale allo scopo di valutare la qualità di un giacimento minerario.
- coltivazione: tutti i lavori che si svolgono a partire dal rilascio/consegna dell'autorizzazione/concessione: perimetrazione e recinzione dell'area, disboscamento, scarificazione terreno vegetale, scopertura giacimento, estrazione minerale/materiale utile, movimentazione associato e utile a scopo scopertura e a scopo ricomposizione, ricomposizione ambientale, rinverdimento e/o piantumazione, manutenzioni colturali.
- Pertinenze minerarie: Art 23 c. 1: Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.
- Frantumazione: riduzione della dimensione granulometrica del materiale estratto, effettuata tramite frantoi a secco o a umido;
- Vagliatura: suddivisione del materiale secondo classi granulometriche, eventualmente previa frantumazione, effettuata tramite vagli o setacci;
- Squadratura: riduzione dei materiali lapidei estratti mediante tagli con sega o filo allo scopo di regolarizzarne i profili, riconducendoli alle caratteristiche di “blocco”;
- Lizzazione: modalità di trasporto dei blocchi lapidei a valle del cantiere, effettuata caricando i blocchi su pali di legno (lizze), fissandoli con cavi in acciaio (braghe) e facendoli scivolare attraverso corde(canapi) fissate lungo la discesa su solidi paletti di fissaggio (piri) fino al piazzale di carico.

D.lgs.624/96 (che contiene modifiche al D.P.R. 128/59 e rappresenta un testo coordinato con il D.lgs.626/94, oggi abrogato);

Il D.lgs.624/96, art. 1, ripropone i medesimi contenuti del D.P.R. 128/59:

“Le norme del presente decreto si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n.1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

D.lgs.81/08 e ss.mm. ii - “Testo Unico sulla salute e sicurezza nel lavoro” modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106.

Non contiene norme specifiche del settore estrattivo ma è integralmente applicabile tranne sostanzialmente il Tit. II° - Luoghi di lavoro, il Tit. IV° - Cantieri temporanei e mobili ed il Tit. XI - Protezione da atmosfere esplosive, poiché diversamente normate per la fattispecie. Naturalmente nel caso di sovrapposizione di adempimenti si applicano quelli specifici di settore (es. Riunione periodica sicurezza che ai sensi D.lgs.624/96 Art.8 c. 4 è obbligatoria in presenza di più di 5 lavoratori mentre ai sensi del D.lgs.81/08 oltre 15).

Il D.lgs.81/08 identifica le seguenti competenze: (cfr. Art. 13)

La vigilanza sull'applicazione delle norme del D. Lgs 81/08 è effettuata:

1. dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome
2. dal personale ispettivo del Ministero del lavoro per le seguenti attività:
 - a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
 - b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
 - c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

La sua entrata in vigore ha coinciso con l'abrogazione di diverse norme legislative che avevano precedentemente regolamentato tutti i settori lavorativi: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, il D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, il D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 ed altre.

Rappresenta comunque una norma di riferimento fondamentale poiché contiene specifiche e regole tecniche per quanto attiene la valutazione dei rischi, come limiti di esposizione, livelli quanti-qualitativi ecc. rispetto ai quali confrontare i valori presenti nel luogo di lavoro. Ciò detto, appare chiaro come i datori di lavoro (nel caso del DSS) ed i Titolari (nel caso di DSS Coordinato) delle attività estrattive, per rispettare correttamente gli obblighi di legge, dovranno procedere alla individuazione, valutazione dei rischi ed alla adozione dei provvedimenti conseguenti, tenendo presente la sommatoria dei tre predetti disposti legislativi cogenti.

Considerata la vastità e complessità degli argomenti trattati, appare fondamentale l'azione sinergica e di coinvolgimento sia delle figure professionali previste (RSPP, Direttore Responsabile, Sorveglianti, e preposti, Dirigenti, medico competente, che, naturalmente dei lavoratori e loro rappresentanti.

Competenze in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore estrattivo – Polizia Mineraria

Fino al 1977, le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro destinati alla “ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica” (art. 1 del R.D. 1443/27) erano esercitate dallo stato italiano attraverso il Corpo delle Miniere.

Quest’ultimo, che si articolava attraverso Distretti Minerari di zona, era dunque competente sia per le miniere (materiali di prima categoria) sia per le cave e torbiere (materiali di seconda categoria); le attività estrattive della Regione Umbria facevano capo al Distretto Minerario di Roma.

Il trasferimento di competenze in merito al settore estrattivo, è avvenuto in tempi diversi ed ha avuto inizio con il D.P.R 616/77, attraverso il quale, gli adempimenti amministrativi e di vigilanza relativi alle cave e torbiere sono state trasferite dallo Stato (Ministero dell’Industria) alle Regioni e Province Autonome.

Ai sensi della L.R. n° 10 del 02/04/2015, la Regione Umbria ha stabilito di riavocare a sé le funzioni di Polizia Mineraria sulle attività estrattive di materiali di I° categoria (miniere) e II° categoria (cave) così come definiti dal R.D. 1443/1927, precedentemente delegate alle Province di Perugia e Terni, rispettivamente dall’art. 14 c. 2 della L.R. 2/2000 e dall’art. 21 c. 2 della L.R. 3/1999.

La Regione Umbria è, pertanto, identificata quale Autorità di Vigilanza di Polizia Mineraria secondo le definizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. 128/59, all’art. 3 del D.lgs.624/1996 ed all’art. 13 c. 1 del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii., ed esercita la funzione attraverso la Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Riqualificazione Urbana, Coordinamento Pnrr - Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza.

Per lo svolgimento delle funzioni predette, la Regione Umbria con D.G.R. 2/12/2016 n. 1507, ha approvato il Piano operativo dei controlli di cave e miniere.

Le funzioni di vigilanza sono svolte da personale tecnico al quale è riconosciuta la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art. 57 c. 3 del C.P.P.) ed è attuata attraverso:

- sopralluoghi ispettivi nei cantieri minerari e nei relativi impianti di I° trattamento interni agli stessi;
- accertamento delle infrazioni, verbalizzazione, notifica agli interessati ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- Approvazione Programmi Annuali dei lavori (P.A.L.) delle miniere;
- emissione di disposizioni, diffide, ordini di immediata attuazione e sequestri, prescrizioni e relative sanzioni fino all'estinzione delle contravvenzioni ai sensi del D.lgs.758/1994;
- esecuzione di indagini a seguito di infortuni gravi o mortali su incarico delle Procure della Repubblica territorialmente competenti;
- verifica periodica biennale della linea di messa a terra degli impianti di I° trattamento annessi alle cave e miniere o autorizzazione alla ditta alla esecuzione tramite organismi notificati;
- approvazione ex novo o modifica, da parte dell'Ingegnere Capo, degli Ordini Servizio Impiego Esplosivi per le attività che ne fanno uso;
- determinazione, ove richiesto dalla autorità di P.S., della congruità dei quantitativi di prodotti esplosivi necessario ai cantieri minerari per il rilascio del nulla osta all’acquisto;
- rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 296 del D.P.R. 128/59;
- Sono ricondotti alla Regione Umbria, anche i compiti di Autorità Competente di cui all’art. 5 c. 6 del D.lgs.117/2008, recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (modifica direttiva 2004/35/CE).

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza relative alla Polizia Mineraria, il personale deputato è organizzato tramite un servizio di reperibilità.

SEZIONE 2

Principali soggetti del sistema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

TITOLARE

Imprenditore di miniera o cava, il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava (art. 2 del D.lgs.624/96);

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 del D.lgs.81/2008);

LAVORATORE

Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 del D.lgs.81/2008);

DIRETTORE RESPONSABILE

Soggetto nominato dal titolare ed in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. (art.20 c. 1 D.lgs.624/96 - D.P.R. 128/59 art. 6)

DIRIGENTE

Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 del D.lgs.81/2008);

SORVEGLIANTE

Persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori (art.2 del D.lgs.624/96)

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 del D.lgs.81/2008);

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 del D.lgs.81/2008);

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 del D.lgs.81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.lgs.81/08, facente parte del servizio di cui alla lettera l) (art. 2 del D.lgs.81/2008);

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, c. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs.81/08 (art. 2 del D.lgs.81/2008);

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 del D.lgs.81/2008);

SEZIONE 3

Adempimenti principali, obblighi, sanzioni e note

- A) Titolare**
- B) Datore di lavoro**
- D) Direttore responsabile**
- E) Note integrative in merito alle sanzioni**

LEGENDA TABELLA ADEMPIMENTI:

A) TITOLARE	B) DATORE DI LAVORO	C) DIRETTORE RESPONSABILE
--------------------	----------------------------	----------------------------------

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
TITOLARE	DEFINIZIONE		D.lgs.624/96 Art.2 c. 1			Il titolare, definito all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 624/94 è la persona giuridica (imprenditore di miniera o cava), titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava. Obblighi e compiti (vedasi paragrafi a seguire)
TITOLARE	DENUNCIA DI ESERCIZIO (Inizio Attività)	8 giorni prima inizio lavori	D.lgs.624/96 Art.20 c. 11 - D.P.R. 128/59 art. 24-28 (cave)	Art. 681 del D.P.R. 128/59 a carico del Titolare (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 2.206,05 a 14.707,03) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria – Comune (cave)	La Denuncia deve contenere: - la data di inizio dei lavori; - il nominativo del Direttore Responsabile; - il nominativo del Sorvegliante; - il nominativo del Direttore dei lavori; - la dichiarazione in merito alla idoneità del Direttore Responsabile e del Sorvegliante; - la ragione sociale ed il nominativo del legale rapp.te della ditta; ed inoltre i seguenti allegati: - DSS/DSS coordinato; - nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione; - nomina del medico competente; - ratifica nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - Copia della autorizzazione ai sensi L.R. n° 2/2000. La Denuncia deve essere sottoscritta dai soggetti interessati Ai sensi de ID.lgs.624/96 Art.20 c. 11 e D.P.R. 128/59 art. 28 c.1 la denuncia deve essere comunicata anche al Comune ove ha sede l'attività estrattiva
TITOLARE	RIPRESA DI ESERCIZIO	8 giorni prima della ripresa dei lavori dopo una sospensione	D.lgs.624/96 Art.20 c. 11 - D.P.R. 128/59 art. 24-28	Diffida	Regione Umbria – Comune	
TITOLARE	DIRETTORE RESPONSABILE Nomina ed attestazione del possesso dei requisiti dello stesso in merito a competenza e capacità	Contestuale alla denuncia esercizio	D.lgs.624/96 Art.20 c. 1 - D.P.R. 128/59 art. 6	Art. 681 del D.P.R. 128/59 a carico del Titolare (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 2.206,05 a 14.707,03) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Il Direttore responsabile è la persona designata dal Titolare il quale, oltre a competenze specifiche previste dal D.P.R. 128/1959, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 624/1996, ha il compito di osservare e far osservare le disposizioni normative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno del sito estrattivo. E', quindi, la figura a cui compete l'attuazione dei contenuti, obiettivi e disposizioni del DSS o DSS coordinato che a tale fine ne dichiara la conoscenza e li sottoscrive. La figura del Direttore Responsabile, può essere assimilata a quella del dirigente di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) del D.lgs 81/08 la quale viene definita come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa". In questa condizione, gli obblighi del Dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono disposti dall'art. 18 del predetto decreto 81/08. Si riportano a seguire i principali obblighi del Direttore Responsabile: • osservare e far osservare le disposizioni normative vigenti, in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						nella attività estrattiva di sua competenza (D.P.R. 128/1959 – art. 6); - sottoscrive ed attuare tutte le misure, i contenuti e gli obiettivi derivanti dal DSS o DSS coordinato (D.P.R. 128/1959 – art. 20); - informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di polizia mineraria mediante affissione negli ambienti di lavoro o, quando non sia possibile, con altri mezzi (D.P.R. 128/1959 – art. 7); - disporre ed esigere che i lavoratori facciano uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione (D.P.R. 128/1959 – art. 7); - redigere ordini di servizio finalizzati alla corretta esecuzione di singole operazioni, procedure ed uso dei D.P.I. con particolare riferimento alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, esecuzione di attività pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi (D.P.R. 128/1959 – art. 7 e D.lgs. 624/1996 – art. 23); - denunciare entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica (D.lgs. 624/1996 – art. 25 c. 3); - assistere il responsabile dell'autorità di vigilanza incaricato della constatazione di infortunio (D.lgs. 624/1996 – art. 26 c. 1); - predisporre, ove necessario l'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi nel quale debbono essere riportate le modalità di impiego dei prodotti esplosivi che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ing.re Capo di Polizia Mineraria (D.P.R. 128/1959 – art. 305); - dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio (D.lgs. 624/1996 – art. 49). Requisiti Lo svolgimento dell'incarico di Direttore Responsabile è subordinato alla verifica, da parte del Titolare, del possesso delle capacità professionali in base ai requisiti di cui all'art. 27 del D.P.R. 128/1959 come modificato dall'art. 20 del D.lgs. n. 624/96 e dall'art. 114 c. 5 della L. n. 388/2000, come riportati: 1. Laurea in ingegneria, ovvero in geologia, con abilitazione all'esercizio della professione;

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						2. Per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, sono abilitanti anche i seguenti titoli di studio: a) diploma di ingegneria ambiente e risorse o equipollente, ovvero in geologia; <i>(N.B. Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con Circolare n. 548 del 21/4/98, ha definito equipollenti al diploma universitario in ingegneria ambiente e risorse i diplomi universitari in ingegneria chimica, ingegneria delle infrastrutture, ingegneria elettrica, ingegneria energetica ed ingegneria meccanica)</i> b) diploma di perito industriale minerario; c) diploma in discipline tecniche industriali previa specifica formazione. N.B. <i>(i diplomi ammissibili ai corsi di cui al punto c) sono stati definiti con circolare n. 849 del 7/3/97 del Ministero della Pubblica Istruzione).</i> 3. Ai sensi dell'art. 100 c.5 del D.Lgs. 624/96, possono continuare a svolgere le funzioni di direttore responsabile coloro che esercitavano tale funzione da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto (29/12/1996), nella stessa unità produttiva o in altre similari per tecniche di coltivazione. Tale condizione di similitudine, è accertata dal titolare, responsabile dell'individuazione del direttore responsabile, e deve basarsi sull'analogia dei rischi specifici quali, ad esempio, ambiente operativo e metodo di coltivazione adottato (Circ. MICA n. 317 del 26/5/97).
TITOLARE	DIRETTORE RESPONSABILE Variazione	Entro 8 giorni ad ogni variazione	D.P.R. 128/59 art. 25.1	Se non nominato il sostituto Art. 681 del D.P.R. 128/59 a carico del Titolare (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 2.206,05 a 14.707,03) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
TITOLARE	SORVEGLIANTE Nomina	Contestuale alla denuncia esercizio	D.lgs.624/96 Art.20 c. 5	Art. 104 c. 2 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 735,35 a € 3.676,76) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria - Comune	Nel settore estrattivo, la figura del sorvegliante è la persona specificatamente nominata dal titolare, sulla base delle capacità e delle competenze professionali necessarie, per la sorveglianza dei luoghi di lavoro occupati dalle maestranze. La sua funzione consiste nell'accertare che i lavori si svolgano in linea con quanto previsto dal DSS e nel rispetto delle norme di prevenzione, igiene e sicurezza, intervenendo direttamente sui lavoratori e sui preposti di eventuali imprese appaltatrici. Quanto detto, sempre informando tempestivamente il Direttore responsabile e/o il titolare. Secondo i dettami delle disposizioni legislative vigenti, (D.P.R. n. 128/59 e D.lgs. n. 624/96) e tenuto conto del ruolo e delle responsabilità attribuite come persona presente sui luoghi di lavoro il sorvegliante: 1) realizza il coordinamento, secondo le disposizioni del Direttore responsabile, tra le imprese e/o i lavoratori autonomi operanti nella stessa area/luogo di lavoro; 2) attua le disposizioni e gli ordini di servizio contenuti nel DSS o comunque impartiti dal Direttore responsabile, con particolare attenzione a:

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						a) corretto uso dell'area/luogo di lavoro e della relativa sicurezza; b) corretta dotazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva forniti dal Datore di Lavoro; c) corretto uso di attrezzature, apparecchiature e mezzi speciali, in relazione all'attività da svolgere ed al loro stato di manutenzione; d) segnala al Direttore responsabile e al titolare eventuali incongruenze inadeguatezze delle disposizioni impartite rispetto alla realtà contingente di cava. Ai sensi dell'art. 25 c.2 del D.lgs. 624/96, il Sorvegliante ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni infortunio del quale sia venuto a conoscenza, al Datore di lavoro dell'infortunato, al Direttore Responsabile ed al Titolare qualora diverso dal Datore di Lavoro. Ai sensi dell'art. 20 c.8 del D.lgs.624/96, i requisiti fissati dall'art. 27 del D.P.R. 128/59 come mod. dal D.L. 624/96 e dall'art. 114, c. 5, della Legge 388/2000 debbono essere specificatamente attestati in sede di Denuncia di esercizio. La figura del sorvegliante, a motivo dei compiti e delle funzioni attribuite, è assimilabile a quella del Preposto così come definito ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. e) del D.lgs. 81/08. A tale fine, si ricorda che, in base al principio di effettività applicato in giurisprudenza, l'art.299 del D.lgs. 81/08 ("Esercizio di fatto di poteri direttivi") prevede che "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, c. 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti." Il Preposto, per il mancato svolgimento delle funzioni proprie di vigilanza delegategli, è specificatamente sanzionato ai sensi dell'art. n° 683 del D.P.R. n° 128/59.
TITOLARE	SORVEGLIANTE Attestazione del possesso dei requisiti dello stesso	Contestuale alla denuncia esercizio	D.lgs.624/96 Art.20 c. 5	Art. 104 c. 2 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 735,35 a € 3.676,76) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Ai sensi dell'art. 20 c.8 del D.lgs.624/96, i requisiti fissati dall'art. 27 del D.P.R. 128/59 come modificato dal D.L. 624/96 e dall'art. 114, c. 5, della Legge 388/2000 debbono essere specificatamente attestati in sede di Denuncia di esercizio.
TITOLARE	PERSONALE SORVEGLIANTE Variazione	Entro 8 giorni ad ogni variazione	Diffida	Se non nominato il sostituto Art. 104 c. 2 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 735,35 a € 3.676,76) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria – Comune	
TITOLARE	DIRETTORE dei LAVORI di cava Nomina (vedi nota)	Prima dell'inizio lavori	L.R. 2/2000 art. 11 c. 1 lett. a)	Art. 17 c. 6 della L.R. n° 2/2000 Sanzione amministrativa - ammenda	Regione Umbria – Comune	N.B. La figura del Direttore dei lavori, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale, non rientra tra

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
				da € 3.676,76 a 36.767,57 - Procedura D.lgs.689/81		quelle direttamente coinvolte nel sistema sicurezza e salute ma è stata inserita per completezza degli adempimenti
TITOLARE	DENUNCIA MENSILE INFORTUNI	Entro i primi 15 giorni del mese successivo	D.lgs.624/96 Art.25 c. 8		Regione Umbria	
TITOLARE	REGISTRO INFORTUNI		D.lgs.81/08 Art.53 c. 6		In sede	Dal 23/12/2015, l'articolo 21 c. 4 del D.lgs.14 settembre 2015, n. 151 (Decreto Jobs Act) ha abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni

TITOLARE	DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE COORDINATO	In caso di affidamento lavori ad imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi prima dell'inizio attività	D.lgs.624/96 Art.9 c. 2 lett. b) - D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 29 c.1	Mancata predisposizione Art. 104 c. 2 lett. a del D.lgs.624/96 a carico del Titolare (arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.206,05 a 5.882,81) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	È il documento che deve essere redatto dal Titolare dell'attività di cava o miniera in caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (allegato 17 punto 2 del D.lgs. n. 81/08). È ovvio che, nei casi in cui il Titolare della autorizzazione di cava o miniera coincida con la figura del Datore di Lavoro, ricade su questa figura sia la redazione del DSS che del DSS coordinato ed i relativi obblighi e responsabilità previsti dalle norme. I datori di lavoro delle ditte presenti nel sito, ai sensi dell'art. 9 c. 2 lett. a) del D.lgs.624/96, trasmettono al Titolare la propria valutazione dei rischi il quale, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs.624/96 e sulla base della documentazione acquisita, predispone il DSS Coordinato contenente valutazione dei rischi di interferenza. Scopo di questo documento è: a) analizzare e pianificare le possibili interferenze tra il lavoro oggetto di affidamento e le operazioni di cava; b) informare l'impresa/lavoratori esterni che operano continuativamente o saltuariamente nella cava o miniera dei rischi specifici a cui sono esposti nel corso della loro prestazione d'opera. Pertanto il DSS coordinato, può essere o un documento autonomo, redatto dal titolare dell'attività estrattiva, contenente le modalità operative di coordinamento dei lavori e le relative misure comportamentali e organizzative da osservare per gestire dal punto di vista delle sicurezza attività specifiche condotte a servizio o a margine dell'attività lavorativa predominante da ditte esterne o nel caso di coincidenza fra Titolare e Datore di lavoro, un documento comprensivo di tutte le valutazioni inerenti il rischio dell'attività estrattiva, coordinato rispetto alle attività svolte da imprese diverse. In ogni caso, le indicazioni per i contenuti minimi - previste all'art. 28 del D.lgs. n. 81/08 integrati con quelli dell'art.10 del D.lgs. n. 624/96, valgono sia per il DSS che per il DSS coordinato. Andranno quindi incluse la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (in base all'attività svolta) e le conseguenti misure e modalità operative. In ogni caso, l'attività di coordinamento deriva direttamente dal confronto fra il DSS, redatto dal datore di lavoro che gestisce l'attività estrattiva, ed il documento di valutazione dei rischi delle ditte esterne (art. 28 del D.lgs. n. 81/08). Ai fini del coordinamento tra le imprese, appaltatori e fornitori d'opera individuano formalmente i rispettivi preposti ed addetti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, fermo restando il ruolo e le funzioni svolte dal sorvegliante. I principali compiti e obblighi del preposto sono dettati rispettivamente dagli artt. 2 c. 1 lettera e) e 19 del D.lgs. n. 81/08. Il preposto o i preposti presenti nel luogo di lavoro, si coordinano con il sorvegliante di cava secondo le modalità previste del DSS coordinato in modo da garantire lo svolgimento dei compiti previsti per l'attuazione delle misure. I lavoratori autonomi, per i quali non sussiste l'obbligo della valutazione dei rischi, devono comunque fornire al titolare della cava tutte le informazioni relative alla propria attività al fine di consentire il coordinamento degli interventi. Infatti il titolare dell'attività estrattiva è comunque tenuto a valutare i
-----------------	---	--	--	--	----------------	---

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						rischi specifici del lavoro prestato e a tenerne conto nella redazione del DSS coordinato. Il lavoratore autonomo deve sottoscrivere il DSS coordinato ed osservarne le indicazioni procedurali ed organizzative in esso contenute. Il DSS coordinato, oltre naturalmente che dal Titolare, deve essere sottoscritto da tutti i Datori di lavoro delle ditte operanti in cava o miniera, dal Direttore Responsabile, e dagli altri soggetti coinvolti, RSPP, RLS, Medici Competenti, sorveglianti, fochini, ecc. In ultimo, si ribadisce la fondamentale importanza della accuratezza della redazione del DSS coordinato poiché i rischi da interferenza, qualora non adeguatamente controllati, costituiscono una delle principali cause di infortunio in tutti i settori produttivi, ancor più in quello estrattivo, caratterizzato da una intrinseca elevata incidentalità. Anche per questo, in analogia a quanto previsto per il DSS, anche il DSS coordinato nel momento in cui subentrino variazioni rilevanti dovute a modificazioni significative delle imprese affidatarie o dei luoghi di lavoro deve essere immediatamente aggiornato e trasmesso dal titolare all'organo di vigilanza.
TITOLARE	PIANO DI GESTIONE RIFIUTI ESTRATTIVI	Approvato al momento della autorizzazione ai lavori	D.lgs.117/2008		in sede	Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione elaborato dal titolare dell'attività, è finalizzato alla verifica dell'esistenza, classificazione e descrizione della gestione dei rifiuti di estrazione nonché alla ricognizione e individuazione delle attività svolte nel sito estrattivo. Il c. 2, lettera d) dell'art. 185 del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n. 205/2010, ha individuato quale dispositivo normativo di riferimento per la disciplina della materia dei rifiuti di estrazione risultanti dallo sfruttamento delle cave, il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117. In questo contesto normativo si inserisce il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, redatto ai sensi dell'art. 5, c. 1 del sopracitato decreto legislativo. Il Piano è aggiornato se subentrano modifiche sostanziali alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione o del tipo di rifiuti di estrazione depositati.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	DEFINIZIONE		D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 2 - D.lgs. 624/96 Art. 2 –			Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 del D.lgs.81/2008);
DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE	OBBLIGHI generali		D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 18 - D.lgs. 624/96 Art. 7	A seconda della norma violata, le sanzioni a carico del Datore di Lavoro e Dirigente previste dal D.lgs.81/08 sono definite ai sensi Art. 55 c. 5 commi: a), c), d), e), g), h), l) ed art. 55 c. 6		<i>estratto articolo 18 del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</i> 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Commi 3 e 3 bis omissis <i>Estratto dal D.lgs. 624/96</i> Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 6 (Documento di sicurezza e di salute) 1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'<u>articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994*</u> prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato "DSS". 2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'<u>articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994*</u>, indica

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro. 3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonche', ove se ne manifesti la necessita', a seguito di incidenti rilevanti. 4. Il datore di lavoro trasmette all'autorita' di vigilanza: a) il DSS prima dell'inizio delle attivita'; b) gli aggiornamenti del DSS. Art. 7 (Obblighi) 1. Il datore di lavoro: a) designa il sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori; b) trasmette la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo. n. 626 del 1994* anche all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 3. 2. Nell'ambito degli obblighi previsti dal presente decreto, il titolare non puo' delegare quelli previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera b). <i>*N.B. sostituito dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii</i>
DATORE DI LAVORO	FORMAZIONE	Conclusione formazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo Stato Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025. L'Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25 è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 24 maggio 2025.	D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 37 c. 7 Punto 3 - Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025	Art. 55 c. 5 lett. c del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Punto 3 dell'accordo Stato Regioni del 17/04/2025 3. CORSO PER DATORE DI LAVORO I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo. Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri". Obiettivi Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro. Il corso di formazione per datore di lavoro ha i seguenti obiettivi: a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro; b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza; d) far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale; e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione. I corsi di formazione per datore di lavoro già erogati al 24/05/2025, (entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione) i cui contenuti siano conformi all'accordo stesso, sono riconosciuti validi e l'aggiornamento deve essere fatto entro 5 anni dalla data di fine corso riportata nell'attestato. Il Datore di lavoro che avesse svolto una formazione come Dirigente ai sensi del precedente accordo Stato Regioni del 2011, è esonerato dalla partecipazione al Corso per Datori di lavoro previsto dall'Accordo del 2025 come previsto ai sensi dell'Allegato III di quest'ultimo Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, all'art. 14 lett. g), ha introdotto modifiche all'art.73 del D.lgs. 81/08 aggiungendo il c. 4 bis che prevede: 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, c. 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.» Si riporta a tale fine il disposto dell'articolo 71, c. 7 del D.lgs. 81/08 che recita: 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
DATORE DI LAVORO	DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE DSS	Prima dell'inizio attività (D.lgs.624/96)	D.lgs.624/96 Art.6 c. 1 -- 29 c.1 lett.a)	Mancata redazione Art. 55 c. 1 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Il Documento di Sicurezza e Salute (DSS), costituisce l'elaborato con il quale il Datore di lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione e del Medico competente, redige la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo. Tale obbligo, è previsto in base ai disposti di due diversi apparati legislativi: - l'art. 6 del D.lgs. n. 624/96; - l'art. 17 c. 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., integralmente applicabile nel settore estrattivo tranne sostanzialmente i Tit. II° e IV°. Ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.lgs. 624/96, la predisposizione del DSS è un obbligo del Datore di lavoro non delegabile (peraltro ai sensi del Art. 17 c.1 lett. a) del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. la valutazione di tutti i rischi sul luogo di lavoro

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						costituisce obbligo non delegabile da parte del Datore di lavoro). Ciò detto, il DSS dovrà quindi essere redatto implementando i contenuti dell'art. 10 del D.lgs. 624/96, con quelli indicati all'art. 28 e relative modalità dell'art. 29 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Il documento deve contenere, la valutazione di tutti gli aspetti di rischio relativi a sicurezza, salute ed organizzazione sia in modo diretto/probabilistico, che attraverso il supporto di tutte le analisi e/o rilevazioni di tipo quanti-qualitativo, sia obbligatorie ovvero necessarie (es. prove vibrometriche, rumore, polveri pneumoconioogene, silice libera cristallina ecc.). Questo permetterà di determinare lo specifico livello di esposizione dei lavoratori e di mettere in atto ogni azione necessaria al fine della tutela della sicurezza e salute degli stessi. Preso atto che il DSS deve essere redatto implementando i contenuti dell'art. 10 del D.lgs.624/96 e dell'art. 28 del D.lgs.81/2008 con le modalità dell'art. 29 del medesimo, i citati disposti: <u>Contenuti fondamentali ai sensi dell'art. 28 del D.lgs.81/2008:</u> a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, c. 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. <u>Contenuti fondamentali ai sensi dell'art. 10 del D.lgs.624/96 da valutare:</u> a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						b) mezzi di evacuazione e salvataggio; c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme; d) sorveglianza sanitaria; e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici; f) manutenzione del materiale di sicurezza; g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione; h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto; i) esercitazioni di sicurezza; l) aree di deposito; m) stabilità dei fronti; n) armature di sostegno; o) modalità della ventilazione; p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua; q) evacuazione del personale; r) organizzazione del servizio di salvataggio; s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni; t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango; u) impiego dell'uso di esplosivo; v) eventuale programma di attività simultanee; z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza; aa) misure specifiche per impianti modulari; ab) comandi a distanza in caso di emergenza; ac) indicazione dei punti sicuri di raduno; ad) disponibilità della camera iperbarica; ae) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a: a) attività di informazione e formazione dei lavoratori; b) consultazione del rappresentante per la sicurezza. Specifiche valutazioni sono riferibili ad esempio a : Movimentazione manuale dei carichi, Utilizzo di videoterminali, Agenti Fisici (esposizione a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche naturali e/o artificiali), Sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto ecc.), Agenti Biologici, Valutazione stress lavoro correlato (art. 28 c. 2 D.lgs.81/08), Gestione del pronto soccorso in base al D.M. 388/2003 e Valutazione dei rischi di incendio, e Piano di emergenza ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 (obbligatorio in luoghi di lavoro con almeno 10 occupati, luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero dei lavoratori e luoghi di lavoro di cui all'all. I del D.P.R. n° 151 del 01/08/2011 cioè le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi). La valutazione dei rischi, deve essere periodicamente aggiornata, soprattutto in occasione di significative

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						modifiche al processo produttivo che possano avere ricaduta sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, piuttosto che in seguito ad infortuni che possano ricondurre ad inadeguatezza delle misure o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziassero problematiche o carenze. In caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, vanno conseguentemente aggiornate anche le relative misure di prevenzione e protezione da adottare. Il DSS, deve essere sottoscritto oltre che dal datore di lavoro, dal Direttore Responsabile, dai sorveglianti e dai soggetti coinvolti, RSPP, RLS, Medico Competente, fochini, ecc. N.B. La Circ. Min. Ind. n. 317 del 26/05/1997, riguardante gli obblighi di legge attribuiti dal D.lgs. n. 624/96 al Datore di Lavoro e al Titolare, aiuta a chiarire una presunta discordanza con riferimento alla redazione del DSS di cava che l'art. 6 assegna al datore di lavoro e d'altro canto, l'art. 9 (per il DSS coordinato) attribuisce al titolare. Parimenti, la nomina dei sorveglianti viene assegnata dall'art. 20, c. 5 al titolare e dall'art. 7 al datore di lavoro. La circolare ministeriale analizza il caso di titolare che esegua direttamente i lavori estrattivi con proprio personale e quello di titolare che si avvalga, in tutto o in parte, di imprese appaltatrici o comunque esterne, o di lavoratori autonomi. A conclusione, la circolare chiarisce che in ogni caso è al Titolare che spetta la redazione del DSS, sia nel caso in cui svolga direttamente le lavorazioni (in questo caso non esiste di fatto distinzione fra "titolare" e "datore di lavoro") sia nel caso di affidamento dei lavori, del tutto o in parte, a ditte appaltatrici; in questo caso il Titolare redigerà un DSS coordinato dopo la trasmissione, da parte di ciascun appaltatore, della "documentazione di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 626/94".
DATORE DI LAVORO	DSS carezza contenuti		D. Lgs. 81/2008 Art. 28 c. 2	Il datore di lavoro che adotta il DSS in assenza degli elementi di cui all'art. 28 c. 2 lett. b), c) o d) è punito ai sensi articolo 55, c.3, del D.lgs. n. 81/2008 (ammenda da € 2.847,69 a 5.695,36). Se il DSS viene adottato in assenza degli elementi di cui all'art. 28 c. 2 lett. a) primo periodo ed f), il datore di lavoro è punito ai sensi articolo 55, c.4, del D.lgs. n. 81/2008 (ammenda da € 1.423,83 a 2.847,69).	Regione Umbria	
DATORE DI LAVORO	DSS Trasmissione	Cave o miniere in attività: in caso di aggiornamento	D.lgs.624/96 Art.6 c. 4 lett. a)	Art. 104 c. 3 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del	Regione Umbria	Si fa presente che rispetto all'obbligo di trasmissione del DSS all'autorità di vigilanza, non corrisponde nessun tipo di

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
		Cave o miniere nuove: prima dell'inizio dell'attività.		del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 735,35 a 3.676,76) Procedura D.lgs.758/94		accettazione o approvazione da parte della stessa autorità. I controlli sulla predetta documentazione, potranno essere effettuati al momento delle visite ispettive.
DATORE DI LAVORO	DSS Aggiornamento	entro 30 gg dalle mutate condizioni	D.lgs.624/96 Art.6 c. 4 lett. b) - D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 29 c.3	Art. 104 c. 3 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 735,35 a 3.676,76) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Gli obblighi di aggiornamento del DVR sono riportati all'articolo 29 c. 3 del D.lgs. 81/08, modificato dalla Legge 161/14. Il datore di lavoro deve provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in presenza di: • modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; • in relazione al grado di evoluzione della tecnica; • a seguito di infortuni significativi; • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze appena riportate e dandone immediata evidenza, attraverso la produzione di adeguata documentazione, ed informando repentinamente il RLS

DATORE DI LAVORO	MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE	Col DSS	D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 30		Regione Umbria	Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, (SGSL) è un sistema organizzativo aziendale che attraverso la ottimizzazione dei processi interni ha come scopo il raggiungimento degli obiettivi in merito alla sicurezza e salute e punta a: • Migliorare costantemente il livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori; • Aumentare l'efficienza dell'impresa riducendo, di conseguenza, i costi derivati da incidenti, infortuni e malattie professionali D.lgs. 81/08 Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al c. 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in
------------------	---	---------	---------------------------------	--	----------------	--

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11. Fermi restando i disposti di cui al sopradetto art. 30, è possibile adottare volontariamente, un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro in grado di massimizzare i benefici riducendo, ove possibile anche i costi. La norma UNI ISO 45001, specifica i requisiti per un sistema di gestione idoneo e fornisce una guida di utilizzo per prevenire e migliorare le prestazioni e la prevenzione.
DATORE DI LAVORO	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) Compiti		D.lgs.81/08 Art.33			Il Servizio Prevenzione e Protezione, in base all'art. 2 comma 1, lettera l) del D.lgs.81/2008 è definito come "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori". Esso è costituito dal responsabile (RSPP), e da un insieme di addetti (ASPP) designati dal Datore di Lavoro ed in possesso d'attitudini e capacità adeguate. Il Servizio Prevenzione e protezione è lo strumento che, insieme ad altre figure (es. medico competente), supporta il Datore di lavoro nella individuazione e valutazione dei fattori di rischio aziendali, e i prescritti adempimenti di legge previsti all'art. 33 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e cioè: ▪ individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale ▪ elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure ▪ elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali ▪ proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						▪ partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; ▪ fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. Inoltre, congiuntamente al Medico Competente, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e fornisce allo stesso le valutazioni e i pareri di competenza al fine della programmazione del protocollo di Sorveglianza sanitaria e relativo controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi individuati.
DATORE DI LAVORO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Nomina	Cave o miniere in attività: in caso di aggiornamento Cave o miniere nuove: prima dell'inizio dell'attività.	D.lgs.81/08 Art.17 c. 1 lett. b	Art. 55 c. 1 lett. b) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	In base ai contenuti dell'All. II del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii, nelle attività estrattive <u>non è consentito lo svolgimento dell'incarico di RSPP da parte del Datore di Lavoro, seppure specificatamente formato</u>
DATORE DI LAVORO	RSPP Comunicazione Nomina				Regione Umbria	Con l'entrata in vigore il D.lgs. 81/08, è stato abrogato l'ex art.8, comma 11, del D. Lgs.626/94 che prevedeva la trasmissione del nominativo del R.S.P.P. all'Ispettorato provinciale del Lavoro e all'A.S.L. competente per territorio (ovvero, nelle attività estrattive al competente ufficio regionale); Il datore di lavoro quindi, non deve più trasmettere il nominativo dell'RSPP agli enti interessati ma deve indicare il nominativo del R.S.P.P. nel Documento di Valutazione dei Rischi così come sancito dall'art. 28, comma 2, lettera e) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. È opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio con allegata documentazione riferita alla abilitazione e formazione.
DATORE DI LAVORO	RSPP Requisiti e formazione	Con la nomina	Requisiti: D.lgs.81/08 art. 32 Formazione: Punto 5 - Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 L'Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25 è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 24 maggio 2025.	La nomina da parte del Datore di lavoro di un RSPP privo dei requisiti previsti equivale alla mancata nomina che è sanzionata ai sensi Art. 55 c. 1 lett. b) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Le capacità ed i requisiti professionali al fine dello svolgimento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno, sono indicati all'articolo 32 del Dlgs. 81/08, il quale specifica che debbono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, integrati con quelli di natura ergonomica, stress lavoro-correlato, organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi devono rispettare quanto previsto dai vigenti accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Viene prevista la possibilità, per i possessori di specifici corsi di laurea,

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						dell'esonero della frequentazione dei Moduli A e B dei corsi previsti. La formazione e l'aggiornamento del RSPP è regolata dal Punto 5 dell'accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti: 1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione superiore; 2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Percorso formativo in base dall'accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17/04/2025 punto 5. Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B e C. Modulo A Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali. Modulo B Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa. Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L'articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali. Modulo C Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali. Aggiornamento Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in base al ruolo e sono rispettivamente: RSPP: 40 ore nel quinquennio
DATORE DI LAVORO	ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) Nomina	Cave o miniere in attività: in caso di aggiornamento Cave o miniere nuove: prima dell'inizio dell'attività.	Requisiti: D.lgs.81/08 art. 31 c. 2 – art. 32	La nomina da parte del Datore di lavoro di uno o più ASPP privi dei requisiti previsti equivale alla mancata nomina che è sanzionata ai sensi Art. 55 c. 1 lett. b) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente	Regione Umbria	Mentre l'RSPP è una figura per la quale la nomina è obbligatoria, l'ASPP è una figura di supporto, e la sua nomina non è obbligatoria. Il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei lavoratori e può valutare la necessità di nominare uno o più ASPP a seconda delle esigenze aziendali. Qualora vengano nominati, debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
				(arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94		
DATORE DI LAVORO	ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) Formazione	Vedi note	Punto 5 - Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025. L'Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25 è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 24 maggio 2025.	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Le capacità ed i requisiti professionali degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione interni ed esterni sono trattati dall'articolo 32 del Dlgs. 81/08, il quale specifica che debbono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento delle funzioni di ASPP, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I corsi devono rispettare quanto previsto dai vigenti accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Viene prevista la possibilità, per i possessori di specifici corsi di laurea, dell'esonero della frequentazione dei Moduli A e B della formazione prevista. La formazione e l'aggiornamento degli ASPP è regolata dall'accordo Stato-Regioni 128/CSR del 07/07/2016. Estratto... Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti: 1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; 2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il percorso formativo è strutturato in due moduli: A, B. Modulo A Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali. Modulo B Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa. Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L'articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali. Aggiornamento Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in base al ruolo e sono rispettivamente:

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						ASPP: 20 ore nel quinquennio
DATORE DI LAVORO	ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) Comunicazione Nomina				Regione Umbria	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio
DATORE DI LAVORO	DIRIGENTE Nomina	Con la nomina		Indicativamente, l'apparato sanzionatorio è sovrapponibile a quello previsto per la figura del Datore di lavoro.	Regione Umbria	La nomina della figura del Dirigente, così definito dall'art. 2 c. 1 lett. d) del DLgs. 81/08, è facoltà del Datore di Lavoro, valutate le esigenze di organizzazione del Sistema Gestione Sicurezza. Una volta nominato, i suoi obblighi, sono definiti all'art. 18, insieme a quelli del Datore di Lavoro. Si ricorda che, in base al principio di effettività applicato in giurisprudenza, l'art.299 del D.lgs. 81/08 ("Esercizio di fatto di poteri direttivi") prevede che "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, c. 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti."
DATORE DI LAVORO	DIRIGENTE Formazione	L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevedeva che Il personale di nuova assunzione dovesse essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risultasse possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo doveva essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Con il nuovo Accordo Sato Regioni del 17/04/25, questo termine è stato eliminato. Rimane in ogni caso il divieto di avviare il personale prima dello svolgimento di una specifica formazione.	D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 37 c. 7 Punto 2.3 - Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 L'Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25 è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 24 maggio 2025.	Art. 55 c. 5 lett. c del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. La precedente formulazione del c. 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente c. comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione". La nuova formulazione, prevede per dirigenti e preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17/04/2025. Punto 2.3 Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai discenti le competenze necessarie per la salute e la sicurezza sul lavoro per un approccio organizzativo e gestionale. Il corso di formazione per dirigenti ha i seguenti obiettivi: far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al dirigente e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale; - illustrare le responsabilità penali, civili ed amministrative poste in capo al dirigente;

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						- far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il dirigente e le relative direttive del datore di lavoro in relazione alle misure di prevenzione e protezione; - illustrare gli strumenti di comunicazione da adottare nel rapporto con gli altri soggetti della prevenzione aziendale; - illustrare le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione dei processi e delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Durata minima 12 ore
PREPOSTO	OBBLIGHI Generali		D.lgs.81/08 Art.19	• per la violazione dell'art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f) e f-bis punito con Art. 56, co. 1, lett. a) a carico del preposto arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro • per la violazione dell'art. Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g) punito con Art. 56, co. 1, lett. b) a carico del preposto arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro		D.lgs. 81/08 art. 19 – Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
DATORE DI LAVORO	PREPOSTO Formazione	L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevedeva che il personale di nuova assunzione dovesse essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risultasse possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo doveva essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Con il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/25, questo termine è stato eliminato. Rimane in ogni caso il divieto di avviare il personale prima dello svolgimento di una specifica formazione.	D.lgs.81/08 Art.37 c. 7 Punto 2.2 Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 L'Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25 è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 24 maggio 2025.	Art. 55 c. 5 lett. c del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Nel caso specifico del Preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal c. 7- ter dell'art. 37 già citato, i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione, dovranno essere garantiti attraverso modalità interamente in presenza ed avere periodicità almeno biennale, con riferimento a contenuti che dovranno essere declinati in sede di Conferenza. Punto 2.2 Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo. Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto. Obiettivi Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi: - far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale; - far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione; - far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori; - illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sorveglianza, vigilanza, interruzione dell'attività, informazione e segnalazione; - illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative. Requisiti di accesso Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori. Durata minima 12 ore.
DATORE DI LAVORO	SORVEGLIANTE Nomina	Contestuale alla denuncia esercizio	D.lgs.624/96 art. 7 c.1 lett.a)	Art. 104 c. 3 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 735,35 a € 3.676,76) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria - Comune	N.B. Vedere paragrafo relativo al titolare

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	NOMINA ADDETTI IMPIEGO ESPLOSIVI – FOCHINI	Preventiva	D.P.R. 128/59 Art. 317	Procedura di diffida al Direttore Responsabile	Regione Umbria	Devono essere indicati sia nel DSS/DSS coordinato che nell'O.S.I.E.
DATORE DI AVORO	FORMAZIONE FOCHINI	Preventiva	Licenza D.P.R. 303/56 n° 302 Formazione D.P.R. 128/59 Art. 317	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	I fochini, dopo aver superato con esito positivo l'esame di abilitazione presso la Commissione Tecnica Provinciale, devono ottenere la licenza all'esercizio presso il comune di residenza, previo nulla osta del Questore della Provincia nella quale risiede. La licenza ha validità triennale (Art. 13 c.1 lett. a) D.L. n° 5 del 9/2/2012 convertito con modificazioni nella L. 4/4/2012 n° 35 che modifica il T.U.L.P.S. e precisazioni giusta Circ. Min. Int. Del 22/02/2012. La licenza aggiornata deve essere allegata sia al DSS/DSS coordinato che all'O.S.I.E. L'art. 317, c. 2 del D.P.R. n° 128/59 prevede che la preparazione del personale incaricato allo sparo mine debba essere aggiornata e l'idoneità controllata e che nell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi debba essere precisata la periodicità degli aggiornamenti e dei controlli nei confronti dello stesso.
LAVORATORI	OBBLIGHI Generali		D.lgs.81/08 Art.20	- per la violazione dell'art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) a carico del lavoratore punito con Art. 59, co. 1, lett. a) arresto fino ad un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro; - lavoratori: per la violazione dell'art. Art. 20, co. 3, a carico del lavoratore punito con Art. 59, co. 1, lett. b) sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro; - lavoratori autonomi: per la violazione dell'art. Art. 20, co. 3, a carico del lavoratore autonomo punito con Art. 60, co. 2 sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro;		Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose⁴⁷, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro⁴⁸. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto

DATORE DI LAVORO	LAVORATORI Formazione Generale e specifica	L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevedeva che Il personale di nuova assunzione dovesse essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risultasse possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo doveva essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Con il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/25, questo termine è stato eliminato. Rimane in ogni caso il divieto di avviare il personale prima dello svolgimento di una specifica formazione.	D.lgs.81/08 art. 37 c. 1 Punto 2.2 Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 L'Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25 è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 24 maggio 2025.	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Contenuti: come da Accordo Conferenza Stato Regioni; La formazione deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) trasferimento o cambiamento di mansioni; c) introduzione nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi. Il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 8/08, ha l'obbligo di provvedere alla formazione generale dei lavoratori neoassunti e i lavoratori già in forza (ai quali non sia stata erogata in precedenza alcuna formazione generale). A tale formazione si aggiunge quella specifica le cui ore di formazione variano a seconda la classe di rischio dell'azienda (basso, medio, alto) e dalla mansione attribuita al lavoratore. La formazione generale è un credito formativo che il lavoratore acquisisce ed è considerata valida anche in caso di trasferimento ad altra impresa, diversamente da quella specifica che invece deve essere svolta ad ogni cambiamento di datore e luogo di lavoro. Durata Formazione: L'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, al punto 2.1 specifica che la formazione dei lavoratori dev'essere così svolta: FORMAZIONE GENERALE (credito formativo permanente) della durata di 4 ore, finalizzata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. FORMAZIONE SPECIFICA della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda del settore di attività corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto. Il settore estrattivo, rientra nelle attività classificate a rischio alto. Nell'articolo 37 del D.Lgs 81/08 è stato anche stabilito che la formazione dei lavoratori e dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi a carico dei lavoratori.
-------------------------	---	--	--	--	-----------------------------------	--

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						In ultimo si ricordano i disposti dell'articolo 71, c. 7 del D.lgs. 81/08 che recita: 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. Aggiornamento formazione L'Accordo 59/CSR del 17 aprile 2025 prevede che l'aggiornamento debba essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in riferimento alle risultanze della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato. Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	LAVORATORI Addestramento	Preventivo e continuativo	D.lgs.81/08 art. 37 c. 5	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	L'Addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) trasferimento o cambiamento di mansioni; c) introduzione nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi. L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto modifiche all'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il c.5 dell'art. 37 già prevedeva che l'addestramento dovesse essere svolto "da persona esperta e sul luogo di lavoro", la nuova formulazione specifica che "l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato"
DATORE DI LAVORO	LAVORATORI Informazione	Preventiva e continuativa	D.lgs.81/08 art. 36 c. 1 - 2	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	L'informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell'ambiente di lavoro. Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose ⁶⁷ sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

DATORE DI LAVORO	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Fornitura al lavoratore al momento della assunzione e ricambio periodico in base alla data di scadenza e/o eventuale usura o danneggiamento	D.lgs.81/08 art. 75	Art. 87 c. 2 lett. d) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112.57) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede i verbali di consegna dei D.P.I. ai lavoratori	Qualora dalla valutazione del Datore di lavoro emergano dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività, debbono essere adottati i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). Il D.lgs 81/08, all'art. 74 c.1, definisce DPI: "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo." In base alle caratteristiche i Dispositivi di protezione individuale sono divisi in tre categorie: <u>1^ Categoria</u> Sono dispositivi di protezione previsti per mansioni a rischio basso e che possono comportare danni lievi e reversibili per esempio: contatto con oggetti caldi ma inferiori ai 50°, lesioni provocate da prodotti per pulizia, lesioni superficiali provocate da strumenti meccanici, etc. <u>2^ Categoria</u> Fanno parte di questa categoria i dispositivi di protezione individuale che non appartengono né alla prima né alla terza categoria. Per esempio: giubbotti ad alta visibilità con bande rifrangenti, mute da sub, ecc. <u>3^ Categoria</u> Comprende tutte le attrezzature capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte. Per garantire il corretto utilizzo dei DPI di questa categoria è obbligatoria una formazione specifica del lavoratore. Requisiti minimi dei DPI I dispositivi di Protezione Individuale debbono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 ed inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. In caso di personale operante in solitario o quando l'estensione del cantiere minerario possa determinare la impossibilità del controllo diretto, qualora non fosse possibile predisporre uno specifico protocollo di chiamata, può essere utile valutare la fornitura all'operatore di un <u>"dispositivo uomo a terra"</u> che provveda ad inviare automaticamente alla centrale un allarme nel caso in cui i sensori interni rilevino anomalie dopo un determinato intervallo temporale.
------------------	---------------------------------------	---	---------------------	---	---	--

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						Nel DSS, ovvero nel DSS Coordinato, vanno indicati i D.P.I. adottati per ciascun lavoratore e/o gruppo omogeneo di lavoratori esposti al rischio specifico individuato.
DATORE DI LAVORO	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Fornitura	In base ai rischi previsti e prima della esposizione. La fornitura deve tenere conto della scadenza prevista dal costruttore e comunque dell'eventuale danneggiamento o usura	D.lgs.81/08 art. 18, c. 1, lettera d)	Art. 55 c. 5 lett. d del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a 6.000,00) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Tenere a disposizione dell'autorità di vigilanza le schede di consegna dei dispositivi controfirmate dai lavoratori ai quali sono stati consegnati.
DATORE DI LAVORO	MEDICO COMPETENTE Nomina	Ove previsto, con inizio dell'attività	D.lgs.81/08 art. 18 c. 1 lett. a)	Art. 55 c. 5 lett. d del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a 6.000,00) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	IL MEDICO COMPETENTE Il datore di Lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08 dell'art. 18 c. 1 lett. a), modificato dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal sopradetto decreto e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28. Questa seconda nuova fattispecie, come facilmente prevedibile, estende in modo significativo l'obbligo di sorveglianza sanitaria a tutta la casistica al di fuori di quella originariamente previste dal D.lgs. n. 81/2008 ma ritenuta comunque necessaria. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; Compiti: Collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla: • valutazione dei rischi; • programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; • predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza); • organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; • attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						responsabilità sociale; - sottoscrive il documento di valutazione dei rischi; - partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; - fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti - fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria - comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art.35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori - Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi - inidoneità permanente. Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore ed al datore di lavoro. Nei casi di espressione di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
MEDICO COMPETENTE	SORVEGLIANZA SANITARIA	Ove prevista	D.lgs.81/08 art. 41	Sanzione legata alla nomina del medico competente		Il Medico Competente, istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: - nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6) - qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende: - visita medica preventiva anche in fase preassuntiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; • visita medica preventiva in fase preassuntiva; • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica. Ai sensi della L. n° 198 del 29/12/2025 di conversione del D.L. 31/10/2025 n° 159, all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stata aggiunta la lettera «e - quater) che recita: «e -quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto delle predette sostanze, per le <u>attività lavorative ad elevato rischio infortuni</u> individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.» Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 - <i>Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro</i> - ha modificato l'art. 25 introducendo le seguenti modifiche: Articolo 25 - Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»; n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. Sostanzialmente viene introdotto il principio secondo il quale per considerare esauriente la visita medica di idoneità iniziale deve necessariamente essere acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore. Il medico ha l'obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e di consegnare all'azienda l'originale che verrà conservata per

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						almeno 10 anni. La conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale. In caso di esposizione ad agenti cancerogeni la cartella deve essere inviata all'INAIL, conservata per almeno 40 anni, e va data informativa al lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria mirata anche dopo la cessazione dell'esposizione. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica idoneità: • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni • inidoneità temporanea • inidoneità permanente Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha previsto inoltre che, in caso di impedimento del medico competente a svolgere temporaneamente il suo compito, è lo stesso professionista deputato alla nomina di un sostituto e non più il Datore di lavoro come in precedenza avveniva. Ai sensi del D.L. 31/10/2025 n° 159, all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stata aggiunta la lettera «e - quater) che recita: «e -quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»
DATORE DI LAVORO	ADDETTI PRIMO SOCCORSO Nomina	Contestuale alla denuncia di esercizio	D.lgs.81/08 art. 43 c. 1 lett. b)	Art. 55 c. 5 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.067,88 a 5.695,36) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Comunicazione in sede di denuncia di esercizio. <u>In base all'art. 1 c. 1 del Decreto 15 luglio 2003, n.388 le “aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624” sono classificate nel gruppo “A”.</u>
DATORE DI LAVORO	ADDETTI PRIMO SOCCORSO Formazione	con l'ingresso in servizio aggiornamento triennale	D.lgs.81/08 art. 37 c. 9 Contenuti come da Decreto 15 luglio 2003, n. 388 con richiami triennali almeno per la parte pratica come da art. 3 c.5 del D.M. n° 388/2003	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	La formazione dei lavoratori incaricati come addetti il primo soccorso, deve avvenire secondo le indicazioni del D.M.15 luglio 2003, n. 388 e secondo contenuti e durata variabili in funzione della classificazione dell'azienda. Art. 1. Classificazione delle aziende 1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<u>Gruppo A:</u> I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le già menzionate statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. <u>Gruppo B:</u> aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A. <u>Gruppo C:</u> aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. per le aziende del gruppo A è previsto un percorso formativo della durata di 16 ore, i cui contenuti sono riportati nell'allegato 3 del D.M. n. 388/03. per le aziende del B (aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A) e C aziende o unità produttive occupanti meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A è previsto un percorso formativo della durata di 12 ore, i cui contenuti sono riportati nell'allegato 4 del D.M. 388/03. <u>In base all'art. 1 c. 1 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388 le "aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624" sono classificate nel gruppo "A".</u>
DATORE DI LAVORO	ADDETTI ANTINCENDIO Nomina	Contestuale alla denuncia di esercizio	D.lgs.81/08 art. art. 43 c. 1 lett. b)	Art. 55 c. 5 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.067,88 a 5.695,36) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio
DATORE DI LAVORO	ADDETTI ANTINCENDIO Formazione	con l'ingresso in servizio	D.lgs.81/08 art. 37 c. 9 - rif.to D.M. 2 settembre 2021	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio. Il "Decreto GSA", D.M. 2 settembre 2021 che sostituisce il D.M. 10/03/98, stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 c. 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						Nel D.M. 10/03/98, (abolito) erano previsti tre livelli formativi (basso, medio ed elevato) che erano direttamente sovrapponibili alla tipologia di valutazione del rischio di incendio. Nel D.M. 03/09/2021, la valutazione del rischio di incendio è prevista su due livelli: basso e non basso; Nell'All.to III del DM 02/09/2021 sono indicati i livelli dei corsi antincendio da frequentare a seconda della tipologia di attività svolta e sono individuati come: livello 1-2-3. Il livello 3 deve essere seguito per le seguenti attività: 1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (tale decreto è relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – ndr); 2. fabbriche e depositi di esplosivi; 3. centrali termoelettriche; 4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; 5. impianti e laboratori nucleari; 6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²; 7. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²; 8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; 9. interporti con superficie superiore a 20.000 m²; 10. alberghi con oltre 200 posti letto; 11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; 12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; 13. uffici con oltre 1.000 persone presenti; 14. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; 15. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; 16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il livello 2 deve essere seguito per le seguenti attività: 1. luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; 2. cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<i>Il livello 1 deve essere seguito per le seguenti attività non elencate nei livelli precedenti e in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.</i> Alla luce di quanto sopra, in generale, il settore estrattivo rientrerebbe nei criteri del livello 1, ovvero nel livello 2 ove fossero presenti attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di all'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Quindi, i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato III. Inoltre, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG). Il già menzionato Decreto prevede che la periodicità dell'aggiornamento della formazione sia quinquennale.
DATORE DI LAVORO	ADDETTI GESTIONE EMERGENZE Nomina	Contestuale alla denuncia di esercizio	D.lgs.81/08 art. 18 c. 1 lettera b) e art. 43 c. 1 lett. b)	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio
DATORE DI LAVORO	ADDETTI GESTIONE EMERGENZE Formazione	con l'ingresso in servizio	D.lgs.81/08 art. 37 c. 9 - rif.to D.M. 2 settembre 2021	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio. Il "Decreto GSA", DECRETO 2 settembre 2021 che sostituisce il D.M. 10/03/98, entrato in vigore dal 4 ottobre 2022, stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 c. 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008. Formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato III.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						Inoltre, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG). Il già menzionato Decreto prevede che la periodicità dell'aggiornamento della formazione sia quinquennale
DATORE DI LAVORO	RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Comunicazione Nominativi	Annualmente e ad ogni variazione	D.lgs.81/08 art. 18 c. 1 lett. aa)	Art. 55 c. 5 lett.I del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (sanzione amministrativa pecuniaria da € 71,19 a 427,16)	INAIL	Ove nominato opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio alla Regione Umbria
DATORE DI LAVORO	RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Formazione	Contestualmente con l'incarico	D.lgs.81/08 Art.37 c. 10 -11	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	L'art. 37, c. 10 del D.lgs. 81/2008, specifica che il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza. A tale fine, le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, c.11 D.lgs. 81/2008). Lo scopo di tale formazione, è quello di permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi iniziali è di 32 ore, delle quali 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'aggiornamento periodico obbligatorio, è stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità, durata (non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori come all'art. 37, c. 11 D.lgs. 81/2008). La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, c. 6 del D.lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti), durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, c. 12 D.lgs. 81/2008). Qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						sue funzioni vengono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 D.lgs. 81/2008) e/o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49 D.lgs. 81/2008) salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47, c. 8, D.lgs. 81/2008).
DATORE DI LAVORO	AGENTI FISICI Valutazione Rischi	Ove ricorrano le condizioni di esposizione	D.lgs.81/08 art. 181 c. 2	Art. 219 c. 1 lett. a) del D.Lvo 81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Oltre a rumore e vibrazioni, caratteristici del settore estrattivo, debbono essere valutati anche altri agenti fisici come: campi Elettromagnetici, radiazioni solari ultraviolette, Radiazioni Ottiche Artificiali ecc.
DATORE DI LAVORO	RUMORE Rilevazioni Strumentali	almeno quadriennale	D.lgs.81/08 art. 190 c. 1	Art. 219 c. 1 lett. a) del D.Lvo 81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	RUMORE- Valori di riferimento: (art. 189 D.lgs.81/08) I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite esp.ne: LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) rif.to a 20 µPa); b) valori sup.ri azione: LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) rif.to a 20 µPa); c) valori inf.ri di azione: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) rif.to a 20 µPa). Il D.Leg.vo n° 151/2015 ha introdotto il c. 5 bis all'articolo 190 del D.L.vo 81/2008 che prevede la possibilità che la emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti possa essere valutata facendo riferimento alle banche dati sul rumore della Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 6 riportando la fonte documentale di riferimento
DATORE DI LAVORO	VIBRAZIONI Rilevazioni Strumentali	almeno quadriennale	D.lgs.81/08 art. 202 c. 1	Art. 219 c. 1 lett. a) del D.Lvo 81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	VIBRAZIONI - sistema mano braccio e corpo intero (art. 201D.lgs.81/08) a) <u>per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:</u> 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s ² ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s ² ; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s ² . b) <u>per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:</u> 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s ² ; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s ² ; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s ² .

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	AGENTI FISICI Aggiornamento Rilevazioni Strumentali	Ai sensi art. 181 c. 2 del D.lgs.81/08 la cadenza delle rilevazioni strumentali degli Agenti fisici deve essere almeno quadriennale	D.lgs.81/08 art. 181 c. 2	Art. 219 c. 1 lett. a) del D.Lvo 81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DATORE DI LAVORO	AGENTI CHIMICI Obbligo Valutazione Rischi (es. Polveri, sostanze ecc.)	Periodicamente e comunque ogni qualvolta sono modificate le condizioni	Valutazione ai sensi D.lgs.81/08 art. 223 c. 1 Misurazioni ai sensi D.lgs.81/08 art. 225 c. 2	Art. 262 c. 1 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	La valutazione del rischio chimico è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda e, qualora vengano superati i valori limite di esposizione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono. Quindi, anche nel caso in cui il livello di esposizione a sostanze chimiche risulti inferiore ai valori limite d'azione, è necessario inserire nel DSS l'indicazione circa l'assenza di tale rischio, e la sua dimostrazione. Più specificatamente, l'art. 223 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro che nella valutazione di cui all'articolo 28, determini preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuti anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴⁷; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese Al termine del processo di valutazione del rischio da agenti chimici si possono verificare le "seguenti 4 situazioni: • Rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute • Rischio basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute • Rischio non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute • Rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute". Il rischio basso per la sicurezza "è associato alla salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore da effetti acuti

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						e immediati, quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione”. Il rischio irrilevante per la salute “è associato a condizioni di lavoro nelle quali l’esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa, in modo da tutelare la salute dei lavoratori”. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un <u>rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute</u> dei lavoratori e che le misure di cui all’art. 224 c.1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. <u>Polveri aerodisperse in cava e miniera</u> Per le polveri è fondamentale la valutazione della condizione espositiva dei lavoratori a quelle aerodisperse sia per la frazione inalabile che respirabile. Le metodologie sono riferibili alle norme UNI EN 481/94, (definizione frazioni granulometriche e misurazione particelle aerodisperse) UNI EN 482/98 (terminologia utilizzata) e UNI EN 689:2018, (strategia valutazione, n° prelievi e defin.ne livelli di esposizione da confrontare con i valori limite). Esistono varie norme di riferimento per i Valori limite TLV-TWA. Spesso usata poiché cautelativa è la ACGIH 2013 - Polveri aerodisperse: respirabili = 3 mg/mc, inalabili = 10 mg/mc. <u>Sorveglianza sanitaria</u> I lavoratori che sono esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute “che rispondono ai criteri per la classificazione come tossici acuti, corrosivi, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organi bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di cat. 2 sono sottoposti a <u>sorveglianza sanitaria</u> (art. 229 - Titolo IX Capo I del D.lgs. 81/2008)” che viene effettuata: • prima di adibire il lavoratore alla sua mansione; • periodicamente e di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi; • alla cessazione del rapporto di lavoro. In questa occasione il medico competente deve anche fornire le indicazioni relative alle prescrizioni mediche che il lavoratore deve seguire”.
DATORE DI LAVORO	AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE Obbligo Valutazione Rischi (es. Silice Libera Cristallina, Carburanti ecc.)	Cadenza ogni qualvolta sono modificate le condizioni e comunque ogni 3 anni	Valutazione ai sensi D.lgs.81/08 art. 236 c. 1 Aggiornamento triennale ai sensi D.lgs.81/08 art. 236 c.5	Art. 262 c. 1 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	La valutazione deve essere effettuata per ogni agente cancerogeno presente. Nelle attività estrattive va posta particolare attenzione alla silice libera cristallina. Fino al 16/01/2018 non esistevano valori limite per la SLC in direttive europee o norme nazionali. Spesso usata poiché cautelativa era la ACGIH 2013 – Val. lim. = 0,025 mg/mc. frazione respirabile. La Regione Umbria Umbria, con D.G.R. Umbria 20/02/2012 N° 159 pubbl.ta sul Suppl. Ord.n° 2 al B.U.R., serie generale n° 23 del 30/05/12,

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						aveva già stabilito le procedure per il monitoraggio ambientale e della esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni. Il 17/01/2018 era entrata in vigore la Direttiva (UE) 2398/2017, che, lo stato italiano, ha recepito attraverso il D.lgs. 1° giugno 2020, n. 44, entrato in vigore il 24/06/2020. Lo stesso decreto ha aggiornato l'elenco dei processi e delle miscele delle sostanze cancerogene, contenute nell'Allegato XLII del D.lgs. 81/2008. In seguito all'aggiornamento dell'Allegato XLII, i "lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione" sono stati inseriti tra le attività che espongono ad agenti cancerogeni. Per la silice libera cristallina è stato fissato un valore limite di esposizione lavorativa pari a 0.1 mg/mc. di frazione respirabile e include tra le lavorazioni che comportano rischi di esposizione ad agenti cancerogeni "i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione". D.Lgs. 135/2024 - modifiche all'articolo 236 (Valutazione del rischio) del D.Lgs. 81/08 4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione; b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».
DATORE DI LAVORO (istituzione) – MEDICO COMP.TE (tenuta)	AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Registro esposizione	Ove ricorrano le condizioni di esposizione	Datore di lavoro e dirigente D.lgs.81/08 art. 243 c.3,4,5,6 Medico competente –	Art. 262 c. 2 lett. d) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a 2.562,91).	Dat. Lavoro, Ispesl, Regione	Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 243 c. 1 del D.lgs. 81/2008 e dell'art. 2 c. 1 del D.M. 155/2007, istituisce, aggiorna e cura la tenuta, per il tramite del medico competente, di un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni conformemente al modello di cui all'allegato 1 del D.M. 155/2007. A seguito dell'entrata in vigore del D.Int.le n. 183 del 25/05/2016 ("regole tecniche per il funzionamento del Sinp"), dal 12/10/2017 la trasmissione dei registri di esposizione a

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
			tenuta , istituzione cartella sanitaria e di rischio D.lgs.81/08 art. 243 c. 2	Per la violazione dell'Art. 243 c. 2 sanzione ai sensi art. 264 c. 1 lett. b) del D.lgs.81/08 a carico del Medico Competente (arresto fino ad 1 mese o ammenda da € 284,77 a 1.139,08) Procedura D.lgs.758/94		cancerogeni deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite applicativo nel portale Inail on line. L'utilizzo di tale applicativo consente ai datori di lavoro di assolvere l'obbligo di invio dei registri verso Inail e autorità di vigilanza competente con un'unica procedura.
DATORE DI LAVORO	AGENTI BIOLOGICI Obbligo Valutazione Rischi (es. tetano, Covid)	Ove ricorrano le condizioni di esposizione	Valutazione ai sensi D.lgs.81/08 art. 271 c. 1	Mancata Valutazione: Art. 282 c. 1 del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57)	Regione Umbria	Art. 271 c1.: Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, c. 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati A titolo indicativo, il COVID-19 è stato classificato come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae ossia ad "agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08". Per quanto attiene al rischio infezione da Tetano, la Legge 5 marzo 1963 n° 292, prevede all'art 1: È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica: a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, <u>minatori</u> , fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asphaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
DATORE DI LAVORO	AGENTI BIOLOGICI Obbligo aggiornamento Valutazione Rischi	Cadenza ogni qualvolta sono modificate le condizioni e comunque ogni 3 anni	Aggiornamento triennale ai sensi D.lgs.81/08 art. 271 c.3	Mancato aggiornamento: Art. 282 c. 1 del D.lgs.81/08 a carico del	Regione Umbria	

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
				Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94		
DATORE DI LAVORO	MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI Obbligo Valutazione Rischi	Cadenza ogni qualvolta sono modificate le condizioni	Valutazione ai sensi D.lgs.81/08 art. 168 cc. 1 - 2	Art. 170 c. 1 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Art.168 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'ALLEGATO XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'ALLEGATO XXXIII. Nell'allegato XXXIII si fa riferimento tecnico alla norma ISO 11228 ed in particolare 1:2009 "Ergonomia – Movimentazione manuale - Parte1: sollevamento e trasporto", 2:2009 "Ergonomia – Movimentazione manuale – Spinta e traino" e 3:2009 "Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 3 movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza". La stessa norma prevede che il peso massimo sollevabile in condizioni ottimali (ovvero senza curvare o ruotare la schiena) è di 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne e gli adolescenti maschi, 10 kg per le adolescenti femmine.
DATORE DI LAVORO	ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Obbligo Valutazione Rischi	Cadenza ogni qualvolta sono modificate le condizioni	D.lgs.81/08 art. 174 cc. 1 - 2 - 3	Art. 178 c. 1 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Il lavoratore ha diritto a interruzioni dell'attività mediante pause che debbono essere stabilite in sede di contrattazione collettiva, ovvero in assenza della stessa, devono essere di 15 min. ogni 120 min. di lavoro.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	RISCHI STRESS LAVORO CORRELATO Obbligo Valutazione rischi	Cadenza ogni qualvolta sono modificate le condizioni	D.lgs.81/08 art. 28 c. 2	Art. 55 c. 4 del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (ammenda da € 1.423,83 a 2.847,69) considerando la mancata valutazione come mancata redazione della relazione e dei criteri. Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Art. 28 c1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al c. 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, c. 8, lettera m-quater, che recita: “La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato”. Un ottimo modello di valutazione è la piattaforma INAIL per la metodologia per la valutazione e la gestione dello Stress lavoro correlato ed il modello predisposto dal Servizio S.P.I.S.A.L. della ULLS 20 della Regione Veneto.
DATORE DI LAVORO	RISCHIO DA ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE E SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI		Ai sensi dell'art. 15 della L. N° 125 del 30/03/2001 e dell'art. 125 del D.P.R. N° 309 del 09/10/1990 e ss.mm.ii., è fatto divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sul luogo di lavoro	Art. 15 c. 4 della L. N° 125 del 30/03/2001 Sanzione amministrativa - ammenda da € 735,35 a 3.676,76) Procedura D.lgs.689/81	Regione Umbria	La Regione Umbria, con D.G.R. n° 109 del 02/02/2009 ha stabilito i criteri del Protocollo di sorveglianza sanitaria per gli accertamenti da rischio di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio. In base all'all. 1 art. 14 della Conferenza Stato Regioni – Provv.to del 16/03/2006 (G.U. n° 75 del 30/03/2006) tutte le mansioni svolte in cave e miniere rientrano nell'elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni ai fini del divieto di assunzione di sostanze alcoliche ai sensi art. 15 della L. 30/03/2001 N° 125.
DATORE DI LAVORO	VERIFICHE ASSUNZIONE SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI individuazione /comunicazione al M.C. elenco lavoratori che in base a mansioni svolte (es. conducenti di mezzi meccanici) devono essere sottoposti a controllo		Obbligo art. 18 c.1 lett. g) del D.Lvo 81/08 e ss.mm.ii. Provv.to n° 99/CU del 30.01.2007, e dagli artt. 41 c. 4 e 4 bis del D.Lvo 81/08	Art. 55 c. 5 lett. e) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (ammenda da € 2.847,69 a 5.695,36) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Ai sensi della L. n° 198 del 29/12/2025 di conversione del D.L. 31/10/2025 n° 159, all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stata aggiunta la lettera «e - quater) che recita: «e -quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto delle predette sostanze, per le <u>attività lavorative ad elevato rischio infortuni</u> individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»
DATORE DI LAVORO	RIUNIONE PERIODICA SICUREZZA	Annualmente nelle cave con più di 5 addetti	D.lgs.624/96 Art.8 c. 1		Regione Umbria	Nelle cave con più di 5 addetti, intesi come numero massimo di lavoratori contemporaneamente presenti in cava o miniera, indipendentemente dal rapporto di lavoro o dalla ditta di appartenenza (circolare MICA n. 317 del 26/5/97), deve essere tenuta, almeno annualmente, la riunione di prevenzione e protezione dai rischi, come previsto ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 624/96. Alla riunione partecipano il Datore di lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ed il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza di tutte le ditte eventualmente presenti nella cava. Considerato il ruolo di soggetto con

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						maggior presenza nel luogo di lavoro, è auspicabile che partecipino anche i Sorveglianti e preposti nominati. Nel Dlgs. 624 all'art. 8 c. 2, viene specificato che nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti. Si ritiene che tale disposto debba essere integrato dai contenuti di cui all'art. 35 del DLgs. 81/08 che al c. 2 recita: Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Il contenuto della riunione deve essere messo a verbale e trasmesso all'autorità di vigilanza.
DATORE DI LAVORO	DENUNCIA ATTREZZATURE ED IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICHE PERIODICHE	Prima della messa in esercizio	D.lgs.624/96 Art.31 c. 1	Art. 104 c. 3 lett. c del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro e dirigente sanzione amministrativa pecuniaria da € 735,35 a 4.412,11	Regione Umbria	Ove citati nel D.P.R. 128/59 - Ai sensi art. 2 c. 1 del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. - La dichiarazione di conformità deve essere trasmessa in Regione Umbria entro 30 gg. dalla messa in esercizio dell'impianto.
DATORE DI LAVORO	VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA Biennale	Biennale	D.lgs.624/96 Art.31 c. 4 - Obbligo art. 86 c.1 del D.Lvo 81/08	Art. 87 c. 4 lett. d) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e dirigente sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a 2.562,91 Procedura D.lgs.689/81	Regione Umbria	Di competenza Regionale, deve essere richiesta la verifica prima della scadenza biennale – Previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 c. 5 del D.lgs.624/96, è possibile fare effettuare le successive verifiche biennali entro il termine di scadenza, ad organismi abilitati ai sensi dell'art. 6 del D.lgs.462/2001 dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base delle procedure relative alla normativa tecnica europea UNI CEI. In questo caso, la ditta dovrà provvedere a comunicare, con congruo anticipo, la data e ora previste per la effettuazione della verifica di cui sopra. Si specifica che, l'impianto oggetto di verifica, non potrà essere utilizzato fino all'avvenuto collaudo ed alla trasmissione obbligatoria del relativo verbale alla Autorità di Vigilanza
DATORE DI LAVORO	VERIFICHE PERIODICHE Impianti elettrici e protezione da fulmini		Art. 86 c. 1 del D.lgs.81/08 D.P.R. 128/59 art. 385	Art. 87 c. 4 lett. d) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e dirigente sanzione amministrativa pecuniaria	Tenere disponibile in sede	Di competenza del datore di lavoro

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
				da € 711,92 a 2.562,91 Procedura D.lgs.689/81		
DATORE DI LAVORO	RELAZIONE STABILITÀ DEI FRONTI	Prima dell'inizio dei lavori ed aggiornata annualmente e comunque ad ogni ripresa degli stessi	D.lgs.624/96 Art. 52 c. 1	Art. 104 c. 1 del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.206,05 a 5.882,81) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	In assenza di specifici riferimenti obbligatori per la redazione della Relazione di stabilità dei fronti, è fondamentale fare riferimento allo “stato dell’arte” della scienza geotecnica nazionale ed internazionale più accreditata, ed anche non di settore. (norme di buona prassi). Si riporta, a seguire, un elenco non esaustivo di riferimenti tecnico-normativi di riferimento per i diversi aspetti legati alle verifiche di stabilità in ambito estrattivo: EN 1997 – Eurocodice 7 Geotecnica UNI EN 1997-1: 2004 Regole generali CEN EN 1997-2 Indagini sperimentali EN 1998 – Eurocodice 8 Sismica UNI EN 1998-6: 2005 Fondazioni e geotecnica UNI EN 1537: 2002 Tiranti di ancoraggio A.I.C.A.P. Raccomandazioni – Ancoraggi nei terreni e nelle rocce (1993) DM 11 Marzo1988 Circolare Ministeriale 24 Settembre 1988 n. 30483 DM 14 Gennaio 2008 Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 n. 617 ISRM Suggested Methods and Technical Notes Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
DATORE DI LAVORO	ATTESTAZIONE ANNUALE SICUREZZA IN MERITO A LUOGHI DI LAVORO, ATTREZZATURE ED IMPIANTI	Annuale	D.lgs.624/96 art. 6 c.2	Art. 104 c. 1 del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.206,05 a 5.882,81) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DATORE DI LAVORO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO	Preventiva e continuativa	D.lgs.81/08 art. 71 c.4 lett. a) punto 2) - D.lgs. n. 624/96 art. 10 c.1 lett. e) art 32.	Art. 87 c. 2 lett.c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	D.lgs. 81/08 Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro <i>1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.</i> <i>2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:</i> <i>a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;</i> <i>b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;</i> <i>c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;</i> <i>d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.</i> <i>3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,</i>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<i>adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'ALLEGATO VI. 101</i> <i>4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:</i> <i>a) le attrezzature di lavoro siano:</i> <i>1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;</i> <i>2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;</i> <i>3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, c.1, lettera z);</i> <i>b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.</i>
DATORE DI LAVORO	VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO		D.lgs.81/08 art. 46 c.2	Art. 55 c. 5 lett. c del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	La valutazione del rischio incendio costituisce l'analisi della attività interessata correlata ai possibili e prevedibili scenari, le conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente, e l'insieme delle misure necessarie per scongiurare o limitare gli effetti in caso di incendio. La valutazione del rischio incendio prende in considerazione vari fattori: • individuazione dei pericoli d'incendio; • descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti; • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio; • individuazione dei beni e delle strutture esposti al rischio d'incendio e valutazione quanti/qualitativa delle conseguenze della relativa esposizione; • individuazione delle misure preventive finalizzate alla eliminazione o riduzione dei pericoli che possono determinare rischi significativi.
DATORE DI LAVORO	PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO (vedi note)		D.lgs.81/08 art. 46 c.2 – D.M. 02/09/2021 art.2	Art. 55 c. 5 lett. c del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94		Estratto D.M. 2 settembre 2021 art. 2 1. Il Datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Nei casi sottoelencati il Datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al c. 1: - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette a rilascio del Certificato di prevenzione incendi). 3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del Datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al c. 2, il Datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, c. 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
DATORE DI LAVORO	SEGNALETICA DI SICUREZZA	Vedi note	D.lgs.81/08 art. 163	Art. 165 c. 1 lett. a del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a 9.112,57) Procedura D.lgs.758/94		Estratto art. 163 del D.lgs.81/08 1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da <i>ALLEGATO XXIV</i> a <i>ALLEGATO XXXII</i>. 2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da <i>ALLEGATO XXIV</i> a <i>ALLEGATO XXXII</i>, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. 3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'<i>ALLEGATO XXVIII</i>.
DATORE DI LAVORO	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO	Al momento della messa in esercizio	D.lgs.81/08 art. 45 c. 1	In caso di violazione degli obblighi di organizzazione del Servizio di Pronto soccorso aziendale (esempio anche mancanza cassetta pronto soccorso) Art. 55 c. 5 lett. a del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e	Regione Umbria	D.lgs.81/08 <i>Articolo 45 - Primo soccorso</i> 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
				Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.067,88 a 5.695,36) Procedura D.lgs.758/94		2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le attività estrattive sono classificate nel Gruppo A di cui all'art. 1 c.1 del D.M. Salute n° 388 del 15 luglio 2003, quindi, il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, comunica l'informazione all'Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso
DATORE DI LAVORO	CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO	Al momento della messa in esercizio	D.lgs.81/08 art. 45 c. 1 - Art. 664 del D.P.R. 128/59 - D.M. Salute n° 388 del 15 luglio 2003 art. 2 c. 1 lettera a) - La cassetta di pronto soccorso, deve essere adeguatamente custodita, segnalata e contenere la dotazione minima indicata nell'allegato 1, della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti	Art. 55 c. 5 lett. a del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.067,88 a 5.695,36) Procedura D.lgs.758/94 Sanzione per mancata adozione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza previsti ai sensi dell'art. 45 c. 1 del D.lgs.81/08	Tenere disponibile in sede	Le attività estrattive sono classificate nel Gruppo A di cui all'art. 1 c.1 del D.M. Salute n° 388 del 15 luglio 2003, e conseguentemente sono soggette agli adempimenti di cui all'Allegato 1 Allegato 1 1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1).

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio misurazione della pressione arteriosa
DATORE DI LAVORO	CORSI PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008 Es. Patentino di abilitazione alla conduzione di mezzi e macchine operatrici	Lavoratori di nuova assunzione: prima dell'utilizzo dei mezzi	Formazione Art. 73 c. 5 D.lgs.81/08 – Punto 5 - Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025	Art. 55 c. 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a 7.403,96) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008) sono individuate e riportate nell'allegato II dell'Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 L'abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro si intende acquisita con il superamento delle verifiche. Ogni operatore nel corso del modulo pratico dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato. L'acquisizione dell'abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08 Secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, sono individuate 8 tipologie di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una abilitazione degli operatori: ▪ Piattaforme di lavoro mobili elevabili; ▪ Gru a torre; ▪ Gru mobile; ▪ Gru per autocarro; ▪ Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: • Carrelli semoventi a braccio telescopico: • Carrelli industriali semoventi: • Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: ▪ Trattori agricoli o forestali; ▪ Pompa per calcestruzzo; ▪ Macchina agricola raccogli frutta; ▪ Caricatori per la movimentazione di materiali; ▪ carroponte ▪ Macchine movimento terra; Definizioni di interesse per il settore • Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg. • Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali. • Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg. • Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore. • Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg. • Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo. Riconoscimento formazione pregressa degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81/2008 Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza Quinquennale con durata minima di 4 ore relativa alla parte pratica.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DIRETTORE RESP.LE	DEFINIZIONE		D.lgs.624/96 art.20 c. 1 - D.P.R. 128/59 art. 6			Soggetto nominato dal titolare ed in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
DIRETTORE RESP.LE	PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNI ED INCIDENTI	ove ricorra	D.lgs.624/96 Art.25	Art. 104 c. 4 lett. b) del D.lgs.624/96 a carico del Direttore responsabile (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 735,35 a 3.676,76) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Art. 25 (Infortuni ed incidenti) 1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro. 2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro. 3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica. 4. La denuncia di cui al c. 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio. 5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti. 6. È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. 7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti. 8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.
DIRETTORE RESP.LE	COMUNICAZIONE INFORTUNI CAUSATI DA CAUSE PARTICOLARI	Entro 24 ore	D.lgs.624/96 Art.25 c. 5	Art. 104 c. 4 lett. b) del D.lgs.624/96 a carico del Direttore responsabile (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 735,35 a 3.676,76) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DIRETTORE RESP.LE	COMUNICAZIONE DI FATTI, INCIDENTI O	Immediata	D.lgs.624/96 Art.25 c. 7	Art. 104 c. 4 lett. b) del D.lgs.624/96 a carico del Direttore responsabile	Regione Umbria	

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
	MANIFESTAZIONI SOSPETTE			(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 735,35 a 3.676,76) Procedura D.lgs.758/94		
DIRETTORE RESP.LE	O.S.I.E. ORDINE DI SERVIZIO IMPIEGO ESPLOSIVI in cava o miniera	Autorizzazione preventiva Da parte della autorità di vigilanza	D.P.R. 128/59 Art. 305	Procedura di diffida al Direttore Responsabile	Regione Umbria	L'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (O.S.I.E.), previsto ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 9 aprile 1959 n° 128, è il documento redatto dal direttore responsabile di cava o miniera, nel quale sono riportate le modalità con le quali sono eseguite tutte le operazioni relative all'impiego dei prodotti esplodenti (tipologie di tiro, esplosivi, quantitativi, orari e modalità di brillamento ecc.). Tali procedure hanno lo scopo di ridurre al minimo i rischi ai quali possono essere esposte le maestranze nello svolgimento dei compiti previsti. Tutte le figure coinvolte nelle operazioni previste, debbono sottoscrivere il documento, che è sottoposto all'approvazione preventiva da parte dell'Ingegnere Capo di Polizia mineraria della Regione Umbria. La presentazione dell'elaborato da parte della ditta richiedente e la successiva approvazione da parte dell'Ingegnere Capo di Polizia mineraria della Regione Umbria avvengono in via informatica. Si riportano inoltre le seguenti indicazioni: • Per tutti i prodotti esplodenti impiegati dovrà essere riportata per completezza, l'indicazione del codice del Ministero delle Attività Produttive (M.A.P.), e preventivamente verificata la loro disponibilità in commercio desumendolo all'indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it/images/docs/elenco-esplosivi.pdf. • Per ogni prodotto utilizzato, dovrà essere allegata la relativa scheda di sicurezza obbligatoria da richiedere al produttore o distributore e conforme alla edizione vigente del regolamento CLP. Dall'analisi delle sopradette schede di sicurezza, sarà possibile estrapolare le indicazioni di pericolo (H=Hazard) e di precauzione (P=Precaution) associate a tre numeri sequenziali indicante la natura del pericolo e la gestione comportamentale. Sulla base delle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza e dalle risultanze della valutazione dei rischi, dovrà essere predisposto l'elenco dei Dispositivi di protezione che dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori. • dovrà essere allegata la documentazione in corso di validità relativamente alla licenza di fochino per il personale designato al fine dell'impiego dei prodotti. Si ricorda che i quantitativi massimi giornalieri dei prodotti esplodenti approvati nell'O.S.I.E., debbono intendersi invariabili fino alla eventuale adozione di nuovo Ordine di Servizio, mentre quelli massimi annuali assumono carattere solamente indicativo.
DIRETTORE RESP.LE	RICHIESTA ATTESTAZIONE ai sensi art. 296 del D.P.R. N° 128/59	Prima del rilascio della licenza ai sensi art. 46 e 47 del T.U. di P.S. di cui al R.D. 773 del 18/06/1931	art. 17 T.U. di P.S. - R.D. 773 del 18/06/1931, arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206,00.		Regione Umbria	L'attestazione ai sensi dell'art. 296 del D.P.R. n° 128/56, rilasciata dalla Autorità di Vigilanza regionale, è necessaria al fine del rilascio della licenza ai sensi art. 46 e 47 del T.U. di P.S. di cui al R.D. 773 del 18/06/1931 per l'acquisto, il trasporto o deposito di prodotti esplodenti. La richiesta deve

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						essere inoltrata in bollo così come il rilascio dell'attestazione. Essendo il rilascio in via telematica, devono essere preventivamente comunicati gli estremi del bollo che sarà apposto pena la non validità.
DIRETTORE RESP.LE*	ATTRIBUZIONI ADDETTI IMPIEGO ESPLOSIVI	Preventiva	Formazione D.P.R. 128/59 Art. 305	Procedura di diffida al Direttore Responsabile	Regione Umbria	* Il Direttore Responsabile nell'ordine di Servizio Impiego Esplosivi redatto dallo stesso ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. n° 128/59, stabilisce le attribuzioni dei lavoratori addetti al servizio degli esplosivi ed allo sparo delle mine e la periodicità della formazione relativa. Rimangono in capo al Datore di Lavoro gli obblighi formativi generali e specifici nei confronti del lavoratore.
DIRETTORE RESP.LE	COMUNICAZIONE ORDINI DI SERVIZIO CHE NON NECESSITANO APPROVAZIONE	Entro 30 gg. dalla loro attuazione	D.P.R. 128/59 Art. 690	Procedura di diffida al Direttore Responsabile	Regione Umbria	
DIRETTORE RESP.LE	REGISTRO DELLE PRESCRIZIONI		D.P.R. 128/59 Art. 52		in sede	
DIRETTORE RESP.LE	CONCESSIONI MINERARIE Programmi generali dei lavori e delle coltivazioni nelle miniere	Entro mese di settembre dell'anno antecedente al periodo di riferimento del programma	D.P.R. 128/59 Art. 41		Regione Umbria	Il Programma, che ha validità annuale, deve essere sottoposto (sottoforma di elaborato informatizzato) alla valutazione dell'Ingegnere Capo di Polizia Mineraria della Regione Umbria, che può dettare prescrizioni in merito a quanto proposto. Successivamente alla approvazione del documento da parte dell'Ing.re Capo, avviene la presa d'atto mediante Determinazione Dirigenziale da parte del Dirigente del Servizio competente. <i>Estratto D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - Art. 43</i> <i>Dalla relazione e dai piani allegati al programma deve risultare:</i> <i>a) la produzione annua prevista;</i> <i>b) gli effettivi massimi di impiego nel sotterraneo, previsti per il turno più numeroso;</i> <i>c) le misure preventive contro gli incendi ed il piano di lotta per combatterli;</i> <i>d) l'organizzazione dei vari mezzi e servizi della miniera per la ventilazione, i trasporti, la circolazione del personale e l'impiego degli esplosivi.</i> <i>La presentazione al Distretto minerario dei suddetti programmi deve essere effettuata non oltre il mese di settembre che precede il periodo cui il programma si riferisce.</i> <i>I programmi relativi alla difesa antincendi sono comunicati dal Distretto minerario al comando dei Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.</i> <i>Entro il successivo mese di dicembre l'ingegnere capo segnala, quando occorra, le deficienze di sicurezza riscontrate nei programmi ed invita ad apportarvi le modifiche opportune assegnando un termine non superiore a due mesi. Qualora l'ingegnere capo non ravvisi inconvenienti per la sicurezza dalla realizzazione dei programmi di lavoro esibiti, ne dà comunicazione entro lo stesso termine.</i> <i>Trascorso il termine assegnato ogni ulteriore modifica di rilievo al programma deve essere comunicata un mese prima al Distretto minerario.</i>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<i>L'ingegnere capo può nel termine previsto dal c. precedente, vietare tali modifiche, ove lo giudichi necessario ai fini della sicurezza. I programmi di che trattasi sono impegnativi per l'attuazione delle misure, delle opere, dei lavori e per l'organizzazione dei servizi di sicurezza.</i>
DIRETTORE RESP.LE	CONCESSIONI MINERARIE Consuntivo del Programma dei lavori di coltivazione	Entro il mese di febbraio dell'anno successivo al periodo di riferimento del programma	Disciplinare di esercizio della Concessione mineraria		Regione Umbria	

NOTE INTEGRATIVE IN MERITO ALLE SANZIONI

Aggiornamento delle sanzioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

1. Ai sensi D.L. n° 76 del 28/06/2013 art. 9 c.2. le sanzioni in materia di sicurezza e salute sono aumentate del 9,6 % dal 01/07/2013.
2. Ai sensi del Decreto Direttoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n° 12 del 06/06/2018 le sanzioni in materia di sicurezza e salute sono aumentate del 1,9 % dal 01/07/2018.
3. Ai sensi della L. 30/12/2018, n. 145 – Finanziaria 2019 - le sanzioni in materia di sicurezza e salute sono aumentate del 10 % dal 01/01/2019 - Le maggiorazioni, sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
4. Ai sensi Decr.Dir.le n° 111 del 20/09/2023 le sanzioni in materia di sicurezza e salute sono rivalutate del 15,9 % dal 01/07/2023.

Il D.lgs.151/2015 (Jobs Act) modifiche entrate in vigore a partire dal 24/09/2015

Il D.lgs.151/2015 (Jobs Act) ha inasprito le sanzioni per alcune violazioni in materia di sicurezza sul lavoro del D.lgs.81/2008. Più precisamente sono state individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il **raddoppio** dell'importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a **più di cinque lavoratori** od una **triplicazione** dell'importo stesso, qualora la violazione si riferisca a **più di dieci lavoratori**.

In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:

- Art. 18, c. 1, lett. g): *mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico*. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, c. 5, lettera e);
- Art. 37, c. 1: *mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza*. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, c. 5, lett. c);
 - Art. 37, c. 7: *mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro*. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, c. 5, lett. c);
 - Art. 37, c. 9: *mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, c. 5, lett. c);
 - Art. 37, c. 10: *mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, c. 5, lett. c).

SEZIONE 4

OBBLIGHI FORMATIVI

OBBLIGHI FORMATIVI

FIGURA	Riferimento normativo	Ore minime formazione	Ore minime aggiornamento	Cadenza aggiorn.to	Modalità erogazione
DATORI DI LAVORO	Punto 3 Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25*	16 ore ⁽¹⁾ più eventuale modulo agg.vo “cantieri” 6 ore	6 ore	Quinquennale	Presenza fisica Videoconferenza sincrona E-learning
DIRIGENTI	Punto 2.3 Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25*	12 ore più eventuale modulo agg.vo “cantieri” 6 ore	6 ore	Quinquennale	Presenza fisica Videoconferenza sincrona E-learning
LAVORATORI	Punto 2.1 Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25*	generale 4 ore (credito formativo permanente)	6 ore	Quinquennale	Presenza fisica Videoconferenza sincrona E-learning
		⁽²⁾ specifica attiv. Rischio basso 4 ore	6 ore	Quinquennale	Presenza fisica Videoconferenza sincrona Solo rischio basso anche E-learning
		⁽²⁾ specifica attiv. Rischio medio 8 ore ⁽²⁾ specifica attiv. Rischio alto 12 ore			
PREPOSTI	Punto 2.2 Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25*	12 ore ⁽³⁾	6 ore	Biennale	Presenza fisica Videoconferenza sincrona
RSPP	Punto 5 Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25*	Modulo A - 28 ore Modulo B - 48 ore Modulo C - 24 ore	40 ore	Quinquennale	Presenza fisica Videoconferenza sincrona Solo modulo A anche E-learning
ASPP	Punto 5 Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25*	Modulo A - 28 ore Modulo B - 48 ore	20 ore	Quinquennale	Presenza fisica Videoconferenza sincrona Solo mod. A anche E-learning
RLS	art.37 c.11 D.Lgs.81/08	32 ore	4 ore annue per le imprese dai 15 ai 50 lavoratori, ed 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.	Annuale	NO tranne sia prevista nel CCNL di appartenenza
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	art.45 D.Lgs.81/08 D.M. 388/03	Gruppo A : 16 ore ⁽⁴⁾ Gruppi B e C :12 ore ⁽⁴⁾	4 ore Almeno il modulo di agg.to pratico	Triennale	NO
ADDETTI ANTINCENDIO ed EMERGENZE	art.43 D.Lgs.81/08 D.M. 02/09/2021 (sost.ce il D.M. 10/3/98)	Attività livello 1 - 1 FOR - ore 4 Attività livello 2 - 2 FOR - ore 8 Attività livello 3 - 3 FOR - ore 16	Attività livello 1 - 1 AGG – ore 2 Attività livello 2 - 2 AGG – ore 5 Attività livello 3 - 3 AGG - ore 8	Quinquennale	FAD sincrona solo parte teorica

* L'Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25 è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 24 maggio 2025.

⁽¹⁾ I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (entro il 24 maggio 2027);

⁽²⁾ i contenuti della formazione specifica cambiano sulla base della valutazione del rischio e alla classificazione dei settori di cui all'Allegato IV (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007); il settore estrattivo ricade nel Rischio Alto cat. B da 05 a 09;

⁽³⁾ la formazione del preposto deve intendersi aggiuntiva, quindi al corso possono accedere solamente i soggetti che abbiano precedentemente frequentato la prevista formazione generale e specifica per lavoratori;

⁽⁴⁾ ai sensi dell'art. 1 c.1 del D.M. 388/2003 le aziende estrattive rientrano nel gruppo A.

L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevedeva che Il personale di nuova assunzione dovesse essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risultasse possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo doveva essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Con il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/25, questo termine è stato eliminato. Rimane in ogni caso l'obbligo previsto ai sensi dell'art. 37 c. 4 lett. a) del D.lgs. 81/08, della formazione e/o dell'addestramento del lavoratore al momento della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio della utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

DATORE DI LAVORO (art. 2 c.1 lett. b del D.lgs.81/2008)

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. La Conferenza Stato-Regioni, con l'Accordo Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha provveduto all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

Oltre alla formazione relativa alla mansione di Datore di lavoro, restano fermi tutti gli eventuali obblighi specifici del settore lavorativo.

La durata minima dei corsi di formazione è di 16 ore più eventuale modulo agg.vo "cantieri" 6 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore

DIRIGENTE (art. 2 c.1 lett. d del D.lgs.81/2008)

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. La precedente formulazione del c. 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente c. comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

La nuova formulazione, prevede per dirigenti e preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Oltre alla formazione relativa alla mansione di Dirigente, restano fermi tutti gli obblighi relativi a quella specifica del settore lavorativo.

La durata minima dei corsi di formazione è di 12 ore più eventuale modulo agg.vo "cantieri" 6 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore

LAVORATORE (art. 2 c.1 lett. a del D.lgs.81/2008)

L'accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025, in attuazione dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, prevede che il corso di formazione per lavoratori si articoli in due moduli distinti:

- Formazione Generale - dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e quindi comune a tutti i settori o comparti aziendali;
- Formazione Specifica - relativa ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il modulo di Formazione Generale ha una durata minima di 4 ore e propone contenuti che riguardano argomenti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
- Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione;
- Diritti e doveri dei soggetti aziendali relativamente alla sicurezza;
- Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Il modulo di Formazione Specifica, aggiuntivo rispetto alla formazione generale, ha una durata minima variabile a seconda della classificazione dei settori di rischio: 4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La durata complessiva della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza è dunque così articolata:

- Rischio basso: 8 ore di formazione (4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica); aggiornamento quinquennale di 6 ore;
- Rischio medio: 12 ore di formazione (4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica); aggiornamento quinquennale di 6 ore;
- Rischio alto: 16 ore di formazione (4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica); aggiornamento quinquennale di 6 ore;

PREPOSTO (art. 2 c.1 lett. e del D.lgs.81/2008) - SORVEGLIANTE (D.lgs.624/96 Art. 20 c. 5)

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. La precedente formulazione del c. 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente c. comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

La nuova formulazione, prevede per dirigenti e preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Nel caso specifico del Preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal c. 7- ter dell'art. 37 già citato, i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione, sono da garantire attraverso modalità interamente in presenza o videoconferenza sincrona ed avere periodicità almeno biennale, con riferimento ai contenuti del sopradetto Accordo Stato-Regioni. Oltre alla formazione relativa all'incarico di sorvegliante (preposto), restano fermi tutti gli obblighi relativi a quella specifica del settore lavorativo e di mansioni aggiuntive. La durata minima dei corsi di formazione è di 12 ore con aggiornamento biennale di 6 ore

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 2 c.1 lett. f del D.lgs.81/2008)

La formazione e l'aggiornamento del RSPP è regolata dall'accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:

1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B e C.

Modulo A - costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.

Modulo B – costituisce il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa. Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L'articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.

Moduli B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4):

Modulo C - è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.

Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in 40 ore nel quinquennio.

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 2 c.1 lett. g del D.lgs.81/2008)

La formazione e l'aggiornamento degli ASPP è regolata dall'accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:

1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A e B

Modulo A - costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.

Modulo B – costituisce il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa. Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L'articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.

Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in 20 ore nel quinquennio

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 2 c.1 lett. i del D.lgs.81/2008)

L'art. 37, c. 10 del D.lgs. 81/2008, specifica che il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, c.11 D.lgs. 81/2008). Lo scopo di tale formazione, è quello di permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi iniziali è di 32 ore, delle quali 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'aggiornamento periodico obbligatorio, è stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità, durata (non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori come all'art. 37, c. 11 D.lgs. 81/2008). La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, c. 6 del D.lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti), durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, c. 12 D.lgs. 81/2008) e ss. mm. li..

Qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le sue funzioni vengono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 D.lgs. 81/2008) e/o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49 D.lgs. 81/2008) salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47, c. 8, D.lgs. 81/2008). L'aggiornamento previsto è di 4 ore annue per le imprese dai 15 ai 50 lavoratori, ed 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.

ADDETTO PRIMO SOCCORSO (art.45 D.Lgs.81/08 - D.M. 388/03)

La formazione dei lavoratori incaricati come addetti il primo soccorso, deve avvenire secondo le indicazioni del D.M.15 luglio 2003, n. 388 e secondo contenuti e durata variabili in funzione della classificazione dell'azienda. Classificazione delle aziende - Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

- per le aziende del gruppo A è previsto un percorso formativo della durata di 16 ore, i cui contenuti sono riportati nell'allegato 3 del D.M. n. 388/03.

- per le aziende del B (aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A) e C aziende o unità produttive occupanti meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A è previsto un percorso formativo della durata di 12 ore, i cui contenuti sono riportati nell'allegato 4 del D.M. 388/03.

L'aggiornamento previsto è triennale di 4 ore con trattazione del modulo pratico.

ADDETTO ANTINCENDIO (art.43 D.Lgs.81/08 - D.M. 2 settembre 2021)

Il D.M. 2 settembre 2021 che sostituisce il D.M. 10/03/98, stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 c. 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008. Formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato III. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG) come segue:

- attività livello 1 (già rischio basso) – 4 ore, aggiornamento quinquennale 2 ore
- attività livello 2 (già rischio medio) – 8 ore, aggiornamento quinquennale 5 ore
- attività livello 3 (già rischio alto) – 16 ore, aggiornamento quinquennale 8 ore

Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25

L'Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25 è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 24 maggio 2025.

DATORE DI LAVORO

Per consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell'Accordo Stato-Regioni Rep. atto n. 59/CSR del 17/4/25 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi (entro e non oltre il 24 maggio 2027) dall'entrata in vigore dello stesso.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell'accordo (già erogati al 24 maggio 2025), i cui contenuti siano conformi a quelli previsti nello stesso, sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

LAVORATORI

Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

DIRIGENTI

Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

PREPOSTI

Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

SEZIONE 5

PROCEDURE SANZIONATORIE, DIFFIDE E PRESCRIZIONI

Il Codice Penale, all'art. 39, distingue la differenza tra le contravvenzioni ed i delitti in base alla pena prevista per le singole fattispecie. Le normative sulla sicurezza e salute prevedono l'applicazione di diverse procedure sanzionatorie e/o sanatorie a seconda della tipologia e gravità delle violazioni commesse. si riportano a seguire le diverse fattispecie ed i procedimenti previsti:

- a) **contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto;**
- b) **violazioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda;**
- c) **reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda;**
- d) **violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa;**
- e) **infrazione articoli del D.P.R. n.128/59 e leggi collegate per i quali non è prevista sanzione - procedura di diffida**



a) contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto (art. 302 del d.lgs.81/08)

Il testo unico prevede all'art. 302 le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

Per tali contravvenzioni il giudice applica in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, solo nel caso in cui alla conclusione del giudizio di primo grado, risultino eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

L'opzione di cui sopra non è in ogni caso consentita:

- quando la violazione abbia avuto un contributo causale con l'infortunio sul lavoro;
- quando il fatto è stato commesso da soggetto che ha già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oppure per quei reati previsti dagli articoli 589 del c.p. (Omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose), limitatamente alle ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

b) violazioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 301 del d.lgs.81/08)

Il testo unico prevede all'art. 301 le violazioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda per le si applica la procedura prevista dal D Lgs. 758/1994. Il D.lgs.758/94, recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" prevede, all'art. 24, che la contravvenzione comminata si estingua se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, c. 2. Quindi, in tutti i casi nei quali, a fronte di una violazione delle norme relative alla sicurezza e salute sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, è obbligatoria l'applicazione delle procedure di estinzione previste ai sensi del sopracitato DLgs., delle quali si riporta in calce un estratto:

Estratto Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

Art. 20 (Prescrizione)

1. *Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.*
2. *Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.*
3. *con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.*
4. *Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.*

Art. 21 (Verifica dell'adempimento)

1. *Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.*
2. *Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.*
3. *Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.*

Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza)

1. *Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.*
2. *Nel caso previsto dal c. 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.*

Art. 23 (Sospensione del procedimento penale)

1. *Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.*
2. *Nel caso previsto dall'art. 22, c. 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, c. 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal c. 1.*
3. *La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.*

Art. 24 (Estinzione del reato)

1. *La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, c. 2.*
2. *Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del c.1.*
L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, c. 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. A volte può accadere che il persistere dell'infrazione anche per tempi brevi, può comportare un potenziale pericolo per la sicurezza degli addetti. In questo caso, oltre al verbale di infrazione l'Organo di Vigilanza impartisce le prime misure di sicurezza, compresa la eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi, con ordine di immediata attuazione, ai sensi dell'articolo 675 del D.P.R. n. 128/59.

c) reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda

In questi casi l'Organo di Vigilanza impartisce una diffida per regolarizzare la situazione riscontrata e allo stesso tempo fa rapporto all'Autorità Giudiziaria. Il contravventore ha facoltà, ai sensi dell'art. 162 del Codice Penale, di essere ammesso al pagamento di una sanzione pari a 1/3 del massimo dell'ammenda per la violazione contestata che estingue il reato.

Codice Penale Art. 162 C.P.

“Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [c.p.p. 492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 459, 565], una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.”.

d) violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa

In questi casi si applica la Legge 689/81 che ha introdotto modifiche al sistema del codice penale definendo “reati amministrativi” quei comportamenti illeciti nei quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro. Le procedure previste ai sensi dell'art.16 della L.689/81, prevedono il pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o dalla notifica degli estremi della violazione.

Estratto Legge del 24 novembre 1981, n. 689

Art. 16. (Pagamento in misura ridotta) - È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

e) infrazione ad articoli del D.P.R. n.128/59 e leggi per i quali non è prevista sanzione - procedura di diffida

In questi casi, l'Organo di Vigilanza contesta l'infrazione con verbale ai sensi art. 671, c. 2 del D.P.R. n° 128/59, nel quale si diffidano gli inadempienti ad adeguarsi agli articoli di legge contestati. Nel caso sia verificato positivamente l'adempimento alla diffida se ne dispone l'annotazione nell'atto relativo; se invece viene constatata la permanenza dell'infrazione, viene inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria con allegata copia dell'atto di diffida ai sensi dell'art. 672 del D.P.R. 128/59.

Estratto dal D.P.R. n° 128/59 - facoltà dell'Ing.re Capo di Polizia Mineraria - disposizioni ed ordini di immediata attuazione

Art. 674

Nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di pericolo, sia pure non immediato, anche per cause che non costituiscono infrazioni alle norme del presente decreto, o comunque ivi non previste, l'ingegnere capo, sentito il direttore, impone un termine per ovviare a tale situazione. Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il direttore a redigere e presentare entro un termine stabilito un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione. Il direttore è tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi. Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei, in tutto o in parte, i lavori e le misure di sicurezza progettate, ne dà avviso al direttore e ordina le misure necessarie, stabilendo anche il termine di esecuzione. In modo analogo provvede in caso di mancata presentazione del piano entro il termine stabilito. È in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere in via cautelare al direttore le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.

Art. 675

Nei casi di imminente pericolo alle persone o alle cose, gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere devono, con ordine di immediata attuazione, impartire le prime misure di sicurezza, compresa la eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi. L'ingegnere capo entro otto giorni conferma, revoca o modifica il suddetto provvedimento.

SEZ. 6
POLIZIA MINERARIA
Modelli esemplificativi schemi adempimenti



Inoltro alla

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del Territorio,
Ambiente e Protezione Civile, Riqualificazione
Urbana, Coordinamento PNRR
Servizio Rischio Sismico, Geologico, Dissesti e
Attività estrattive
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Denuncia inizio attività della cava/miniera in loc. _____
Comune di _____ ai
sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/59 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto _____, in qualità di Rappresentante Legale
della Ditta _____, titolare della
cava/miniera di ¹⁾ _____, sita in loc.
_____ del Comune di _____,
giusta autorizzazione/concessione del ²⁾ _____ fino al ³⁾ _____,

DENUNCIA inizio dei lavori nella cava/miniera medesima

ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/1959 così come modificato dal D. Lgs. 624/1996.

A tale scopo comunica:

1. che i lavori, che si svolgeranno a ⁴⁾ _____, avranno inizio a decorrere
dal ⁵⁾ _____;
2. l'avvenuta nomina dei responsabili della miniera che controfirmano per accettazione:

DIRETTORE RESPONSABILE

Sig. _____ nato a _____,
domiciliato a _____ Via/Piazza _____,
Tel. _____
Firma _____

SORVEGLIANTE

Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____
Firma _____

4. che le persone suddette (Direttore Responsabile e Sorvegliante) sono idonee a tali
incarichi e responsabilità (art. 20 comma 8 del D. Lgs. 624/1996);

5. che la ragione sociale della Ditta/Società imprenditrice è: _____
con sede legale in _____ e che il proprio indirizzo (del legale
rappresentante) è _____
Tel. _____;

6. che si allega il D.S.S. debitamente firmato;

Data _____ IL TITOLARE _____

Il direttore Responsabile ed il Sorvegliante dei lavori di Cava/Miniera dichiarano di aver
preso visione e sottoscritto in piena coscienza il Documento di Sicurezza e Salute
(D.S.S.).

Il Direttore Responsabile _____

Il Sorvegliante _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

¹⁾ Materiale estratto

²⁾ Estremo della concessione

³⁾ Scadenza della concessione

⁴⁾ Cielo aperto / sotterraneo

⁵⁾ Data inizio lavori (Attn: la comunicazione va inviata almeno 8 gg prima dell'inizio lavori)



Intestazione ditta

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del Territorio,
Ambiente e Protezione Civile, Riqualificazione
Urbana, Coordinamento PNRR
Servizio Rischio Sismico, Geologico, Disasti e
Attività estrattive
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
dirregionambiente.regione@postecert.umbria.it

Oggetto: Aggiornamento denuncia inizio attività Cava/miniera in Comune
di _____ loc. _____ ai sensi dell'art. 24
del D.P.R. 128/59 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto _____, in qualità di Rappresentante Legale
della Ditta _____, titolare della
cava/miniera di ^{1°} _____, sita in loc. _____
del Comune di _____, giusta autorizzazione/concessione
del ^{1°} _____ fino al ^{1°} _____,

aggiorna la DENUNCIA di inizio dei lavori nella cava/miniera medesima
ai sensi degli artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 così come modificati dal [D. Lgs. 624/1996](#).

Al tale scopo comunica:

1. che i lavori, che si svolgono a ^{1°} _____, hanno avuto inizio a decorrere dal ^{1°} _____;
2. l'avvenuta nomina dei responsabili della cava che controfirmano per accettazione:

DIRETTORE RESPONSABILE (art. 6 - D.P.R. 128/59)

Sig. _____ nato a _____

il _____, domiciliato a _____

in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

.....

SORVEGLIANTE (art. 7 - [D. Lgs. 624/96](#))

Sig. _____ nato a _____

il _____, domiciliato a _____

in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

.....

3. che le persone suddette (Direttore Responsabile e Sorvegliante) sono idonee a tali incarichi e responsabilità (art. 20 comma 8 del [D. Lgs. 624/1996](#));
4. che la ragione sociale della Ditta/Società imprenditrice è: _____
con sede legale in _____ ed il legale rappresentante è il Sig. ^{1°} _____
domiciliato in _____
Tel. _____;
5. che si allega il D. S. S. debitamente firmato;
6. che si allega la nomina del Medico Competente, del Responsabile SPP e l'individuazione del Rappresentante dei lavoratori (verbale nomina e accettazione) nonché degli addetti al primo soccorso che agiscono in miniera (nomina ed accettazione).

Data _____ IL TITOLARE _____

Il Direttore Responsabile ed il Sorvegliante dei lavori di cava/miniera dichiarano di aver preso visione e sottoscritto in piena coscienza il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.).

Il Direttore Responsabile _____

Il Sorvegliante _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

^{1°} Materiale estratto

^{2°} Estremi della concessione

^{3°} Scadenza della concessione

^{4°} Cielo aperto/sottosuola

^{5°} Data inizio lavori (Attenzione: la comunicazione va inviata almeno 8 gg prima dell'inizio lavori)

^{6°} [E'](#) lo stesso che redige la presente dichiarazione



inoltro della

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del Territorio,
Ambiente e Protezione Civile, Riqualificazione
Urbana, Coordinamento PNRR
Servizio Rischio Sismico, Geologico, Dissesti e
Attività estrattive
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Al Sindaco del
Comune di _____

Oggetto: sospensione temporanea dell'attività della cava/miniera in loc.
_____ Comune di _____ ai
sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/59 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto _____, in qualità di Rappresentante Legale
della Ditta _____, titolare della
cava/miniera di ^{1°} _____, sita in loc.
_____ del Comune di _____,
giusta autorizzazione/concessione del ^{2°} _____ fino al ^{3°} _____

COMUNICA

la sospensione temporanea dell'attività di cava/miniera medesima

La sospensione in oggetto darà luogo anche alla sospensione delle denunce mensili di infortunio ai
sensi dell'art. 25 comma 8 del D. Lgs. 624/1996.

Il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, invierà nuova denuncia di inizio attività almeno 8 gg
prima della ripresa dei lavori congiuntamente alla relazione di stabilità di cui all'art. 52 del D. Lgs.
624/1996.

Data _____

Il Titolare _____

^{1°} Materiale estratto

^{2°} Estremi della concessione

^{3°} Scadenza della concessione



Inclusione dlla

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del Territorio,
Ambiente e Protezione Civile, Riqualificazione
Urbana, Coordinamento PNRR
Servizio Rischio Sismico, Geologico, Dissesti e
Attività estrattive
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: variazione personale dirigente e/o sorvegliante della Cava/miniera in loc.
_____, del Comune di _____, esercita da

- ☐ variazione del Direttore Responsabile
- ☐ variazione del sorvegliante di miniera

Il sottoscritto _____, in qualità di rappresentante legale
della Ditta _____ titolare della Cava/miniera sita in loc.
_____ del Comune di _____, autorizzata con
l^o _____ fino al l^o _____.

DENUNCIA la variazione del personale in oggetto
ai sensi degli artt. 25 e 30 del D.P.R. 128/1959 così come modificati dal D.Lgs. 624/1996,

A tale scopo comunica:

1. l'avvenuta nomina dei responsabili della cava che controfirmano per accettazione:

☐ DIRETTORE RESPONSABILE Sig. _____ nato a _____ il _____, domiciliato a _____ in Via/Piazza _____, Tel. _____ Firma

☐ **SORVEGLIANTE**

Sig. _____ nato a _____

il _____, domiciliato a _____

in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

.....

2. che le persone suddette sono idonee a tali incarichi e responsabilità (art. 20 comma 8 del D.Lgs. 624/1996);
3. che, le persone sopra nominate sostituiscono a far data dal¹ _____:
 - ☐ l'ex Direttore Responsabile: Sig. _____
 - ☐ l'ex Sorvegliante Responsabile: Sig. _____
4. di trasmettere copia del D.S.S. aggiornato con i nominativi e le firme dei nuovi soggetti individuati nella presente.

Data _____ IL TITOLARE _____

Il Direttore Responsabile ed il Sorvegliante dei lavori di cava/miniera dichiarano di aver
preso visione e sottoscritto in piena coscienza il Documento di Sicurezza e Salute
(D.S.S.).

Il Direttore Responsabile _____

Il Sorvegliante _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

¹ Et tunc concessori

² Scadenza della concessione

³ La presente variazione deve essere trasmessa entro 8 gg dalla data indicata. Le variazioni temporanee del Sorvegliante inferiori a 40 gg non devono essere comunicate ai soggetti in indirizzo, ma risultare da apposito Ordine di Servizio del Direttore responsabile.



Indirizzo della

Oggetto: Cava/miniera in loc. _____ Comune di _____ esercita
dalla ditta _____
o Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il sottoscritto _____, in qualità di
datore di lavoro della ditta _____, con sede in
via/piazza _____ del Comune di _____
esercente la Cava miniera di¹¹⁾ _____, sita in loc.
_____ del Comune di _____,
autorizzata con¹²⁾ _____ fino al¹³⁾ _____,

NOMINA

ai sensi dell'Art. 17 co. 1 lett. b del D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e previa consultazione con il
rappresentante per la sicurezza, il Sig. _____ quale
RESPONSABILE del SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE, che controfirma per
accettazione dell'incarico:

Il RESPONSABILE del SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE

Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

.....

Si allega, altresì, il curriculum professionale e la documentazione attestante il possesso,
da parte del Sig. _____ dei requisiti richiesti
dall'art. 31 co. 2 del D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.

Data _____ IL DATORE DI LAVORO _____

– il Rappresentante dei Lavoratori, Sig. _____, firma a
conferma dell'avvenuta consultazione.

Il Rappresentante dei Lavoratori _____

– Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dichiara di aver preso visione e
sottoscritto in piena coscienza il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.).

L' R.S.P.P. _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

¹¹⁾ Materiale estratto

¹²⁾ Estrema autorizzazione

¹³⁾ Scadenza autorizzazione



Indirizzo ditta

Oggetto: Cava/Miniera in loc. _____, del Comune di _____, esercita _____ da _____.

- Nomina degli Addetti Antincendio incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori.

Il sottoscritto _____, in qualità di datore di lavoro della ditta _____, con sede in via/piazza _____ del Comune di _____, esercente la miniera denominata ¹¹⁾ _____, sita in loc. _____ del Comune di _____, autorizzata con ¹²⁾ _____ fino al ¹³⁾ _____, secondo quanto stabilito dall'art. 18 c. 1 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

NOMINA

ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/08 e sentito il parere del rappresentante per la sicurezza, prescritto agli artt. 18, comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. c), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. i seguenti lavoratori quali Addetti Antincendio incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e gestione emergenza:

Nome e Cognome	Firma per accettazione della nomina

con il compito di fornire, in caso di emergenza antincendio nella predetta miniera (e presso l'impianto di 1ª lavorazione se presente), assistenza e richiesta dei soccorsi coordinandosi con il Sorvegliante di miniera. La formazione in materia di ANTINCENDIO sarà conforme ai dettati, contenuti e modalità dell'Al. III del D.M. 2/9/2021.

Per parere positivo del RLS
(Nome e Cognome stampatello e Firma)

Data _____

Il Datore di Lavoro

¹¹⁾ Materiale estratto

¹²⁾ Estremità autorizzata

¹³⁾ Scadenza autorizzazione



Intestazione ditta

Oggetto: Cava/Miniera in loc. _____, del Comune di _____,
esercita da _____.

- Nomina degli Addetti al Primo Soccorso.

Il sottoscritto _____, in qualità di datore di
lavoro della ditta _____, con sede in via/piazza
_____ del Comune di _____, esercente la
miniera denominata ¹⁴⁾ _____, sita in loc. _____
del Comune di _____, autorizzata con ¹⁵⁾ _____
fino al ¹⁶⁾ _____, secondo quanto stabilito dall'art. 18 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

NOMINA

ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/08 e sentito il parere del rappresentante per la
sicurezza, prescritto agli artt. 18, comma 1, ¹⁷⁾ ~~lett. s)~~ e art. 50, comma 1, ¹⁸⁾ ~~lett. c)~~, del D.Lgs. 81/2008 e
~~ss.mm.ii.~~ i seguenti lavoratori quali Addetti al Primo Soccorso:

Nome e Cognome	Firma per accettazione della nomina

con il compito di fornire, in caso di emergenza sanitaria o di infortunio del personale presente in
miniera (e presso l'impianto di 1^a lavorazione se presente), assistenza e richiesta dei soccorsi
coordinandosi con in Sorvegliante di cava.

Gli addetti nominati avranno in custodia la Cassetta del Pronto Soccorso prevista dal D.M.
338/2003 – Allegato 1 (per aziende Gruppo A).

La formazione in materia di PRIMO SOCCORSO sarà conforme al dettato dell'art.3 del Decreto
15 luglio 2003, n. 388, ed avverrà con modalità e contenuti descritti nell'allegato 3 del suddetto
decreto.

Per parere positivo del RLS
(Nome e Cognome stampatello e Firma)

Data _____

Il Datore di Lavoro

¹⁴⁾ Materiale estratto

¹⁵⁾ Estrema autorizzazione

¹⁶⁾ Scadenza autorizzazione



Inclusione della

Oggetto: Cava/Miniera in loc. _____ del Comune di _____,
esercita da _____
a Nomina del Medico Competente.

Il sottoscritto _____, in qualità di
datore di lavoro della ditta _____ con sede in
via/piazza _____ del Comune di _____
esercitante la cava/miniera di¹⁾ _____, sita in loc. _____
del Comune di _____, autorizzata con²⁾ _____
fino al³⁾ _____,

NOMINA

ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett.c) del D.Lgs. 824/1998 e dell'art. 18 co. 1 lett. a) del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii

– il Dott. _____ quale MEDICO
COMPETENTE, che firma per accettazione dell'incarico.

Il Dott. _____, sopra nominato, è in possesso dei
requisiti richiesti art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii

– .

Con l'accettazione dell'incarico il Dott. _____ effettua la
sorveglianza sanitaria in azienda così come prevista dalla legge (art. 41 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii)

– Il Dott. _____ si impegna a svolgere l'incarico
conferitogli con la dovuta diligenza professionale ed a presentare annualmente al
datore di lavoro e all'RSPP una dettagliata relazione sull'attività svolta.

IL MEDICO COMPETENTE

Sig. _____ nato a _____

il _____, domiciliato a _____

in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

.....

Data _____ IL DATORE DI LAVORO _____

Il Medico Competente dei lavori di cava dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del
D.S.S. e sottoscritto, per presa visione, lo stesso in piena coscienza.

Il Medico Competente _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

¹⁾ Materiale estratto

²⁾ Estrema autorizzazione

³⁾ Scadenza autorizzazione

Intestazione ditta

Oggetto: Cava/Miniera in loc. _____, del Comune di _____,
esercita da _____.
☐ Individuazione del Rappresentante dei Lavoratori.

Il sottoscritto _____, in qualità di datore di
lavoro della ditta _____, con sede in via/piazza
_____ del Comune di _____,

COMUNICA CHE

a seguito di votazione, avvenuta durante riunione dei lavoratori della ditta in oggetto il giorno
_____, è stato eletto quale Rappresentante dei
Lavoratori (RLS) il Sig. _____, che controfirma il
prospetto sotto riportato per accettazione dell'incarico.

Al Rappresentante per la Sicurezza nominato sarà garantita la formazione particolare spettante
per lo svolgimento delle peculiari attribuzioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 626/94¹⁾.

☐ RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI art. 47 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii

Sig. _____ nato a _____

il _____, domiciliato a _____

in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

.....

Si allega, altresì, il verbale della riunione sopra richiamata, firmata da tutti i lavoratori, con
l'indicazione degli esiti della votazione e la conseguente nomina del Sig. _____
_____ quale RLS.

Data _____ IL DATORE DI LAVORO _____

¹⁾ Allegare l'autocopia della convocazione al corso di Rappresentante dei Lavoratori se giorno previsto



Inoltro alla

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del Territorio,
Ambiente e Protezione Civile, Riqualificazione
Urbana, Coordinamento PNRR
Servizio Rischio Sismico, Geologico, Dissesti e
Attività estrattive
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
dir.ambiente.regione@postecert.umbria.it

Oggetto: Prospetto riassuntivo mensile degli infortuni¹⁾ – D.Lgs. 624/1996, art. 25 comma 8.

Prospetto relativo al mese di:	
Denominazione cava/miniera:	
Comune di:	
Imprenditore:	
N° operai occupati:	

d²⁾ Nel mese succitato non si sono verificati infortuni

	1	2
Data Infortunio		
Giorni primo certificato		
Data chiusura infortunio		
Giorni totali		
Cognome e Nome infortunato		
Mansione infortunato (evitare termini generici e specificare la mansione precisa. Es. Autista camion, palista, meccanico, addetto al frantoio)		
Modalità di accadimento (breve descrizione dell'accaduto)		
Natura e sede della lesione		

Si allegano i certificati.

Data _____ Firma del Titolare _____

¹⁾ Da inviare entro il giorno 15 del mese anche se negativo.

²⁾ Nel caso di assenza di infortuni, barrare la casella e non porre grasse nella compilazione.



Intestazione della

Via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del Territorio,
Ambiente e Protezione Civile, Riqualificazione
Urbana, Coordinamento PNRR
Servizio Rischio Sismico, Geologico, Dissesti
e Attività estrattive
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: ¹⁾Richiesta verifica periodica di cui all'art. 31 del ~~D. Lgs.~~ 624/96 dell'impianto
sito in loc. _____ del Comune di _____

Con la presente si richiede, nel rispetto della ~~biennalità~~ di cui alla norma in oggetto, la verifica
periodica degli impianti di messa a terra del predetto impianto.

Per contattare la ditta e comunicare l'importo da versare alla Regione Umbria per la predetta
verifica, la ditta potrà essere contattata al numero telefonico:

Caratteristiche dell'impianto e sua alimentazione:

☐ da rete A.T. _____ kV ☐ da rete M.T. _____ kV
☐ da rete B.T. _____ V ☐ da _____ impianto _____ autonomo

_____ ~~kVA~~

Potenza contrattuale _____ ☐ kW ☐ MW ☐ MVA

Tensione nominale del sistema ☐ 230V ☐ 400V ☐ _____

Regime di neutro ☐ TT ☐ IT ☐ TN-C ☐ TN-S

Anno di installazione dell'impianto _____

Verifica precedente (data) _____

Dichiarazione di conformità¹²⁾ _____

☐ Si allega lettera della corrente di guasto e del tempo di intervento comunicata dall'ente
erogatore¹³⁾.

¹¹⁾ Ottenere la richiesta almeno 20 gg prima della scadenza della ~~superficie~~.

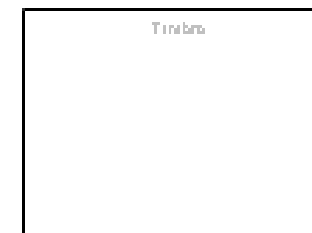
¹²⁾ Data corso dell'installazione, data per installazione coordinata successiva alla L.46/90)

¹³⁾ Per zone per impianti alimentati in BT

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed accettare le tariffe praticate da codesta Autorità
di Vigilanza (DGR 134/2003) per l'effettuazione delle verifiche su indicate e si impegna a mettere a
disposizione, per lo svolgimento delle verifiche, il personale occorrente, sotto la sorveglianza di un
preposto, i mezzi e tutta la documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione delle operazioni
stesse, esclusa la strumentazione di misura.

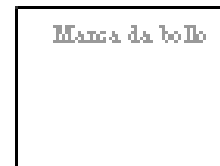
Data,_____.

Il Rappresentante Legale





Incaricario: _____



via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del Territorio,
Ambiente e Protezione Civile, Riqualificazione
Urbana, Coordinamento PNRR
Servizio Rischio Sismico, Geologico, Dissesti e
Attività estrattive
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: Cava/Miniera di _____ sita in loc. _____
nel Comune di _____
Richiesta attestazione ex art. 296 D.P.R. n° 128/59.

Il sottoscritto, Sig. _____, rappresentante legale della
ditta _____, titolare della
autorizzazione/concessione mineraria in oggetto, a seguito della denuncia d'esercizio effettuata in
data _____, con ultimo aggiornamento in data _____,

chiede,

a norma dell'art. 296 del citato D.P.R., l'attestazione comprovante l'avvenuto adempimento al
suddetto obbligo per il rilascio della Licenza al Trasporto degli esplosivi.

Al fine del regolare assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla attestazione che verrà rilasciata,
si comunica che il n° identificativo del bollo che sarà apposto è il seguente:

ID. n°.....

Data _____

Il Rappresentante Legale

VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
(Art. 8 comma 1 del D.Lgs. 624/96)
(Schema esemplificativo)

Verbale n. ____ anno ____

Il giorno _____ alle ore _____ presso la miniera sita in loc. _____ del Comune di _____, esercita dalla ditta _____, con sede in via/piazza _____ del Comune di _____, si è svolta la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 624/96, cui hanno partecipato:

- Il Datore di lavoro (o suo rappresentante), sig. _____
- Il Titolare ai sensi art. 2 del D.Lgs. 624/96 (ove previsto il Documento di Sicurezza e Salute Coordinato);
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, sig. _____
- Il Direttore Responsabile di miniera, Dott. _____
- Il Sorvegliante di miniera Sig. _____
- Il medico competente, Dr. _____
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST), sig. _____
- Eventuali Datore di lavoro ditte esterne presenti (ove previsto il DSS Coordinato); _____

Nel corso della riunione il datore di lavoro (o suo rappresentante) ha sottoposto all'esame dei partecipanti:

- a) Il Documento di Sicurezza e Salute e/o il Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (ove presente);
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) I programmi di informazione e formazione del Datore di Lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, degli addetti all'emergenza, all'antincendio ed al primo soccorso ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- e) varie ed eventuali.

Dalla riunione sono emerse le considerazioni e le indicazioni di seguito indicate.

a) Documento di Sicurezza e Salute: _____

b) Andamento degli infortuni / malattie professionali / sorveglianza sanitaria:

- d) Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale scelti:

- d) Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute:

- e) Varie ed eventuali:

In base alle valutazioni e alle indicazioni sopra descritte si determinano le seguenti conclusioni:

(firma)

- Il Datore di lavoro (o suo rappresentante), sig. _____
- Il Titolare ai sensi art. 2 del D.Lgs. 624/96 (ove previsto il Documento di Sicurezza e Salute Coordinato);
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, sig. _____
- Il Direttore Responsabile di miniera, Dott. _____
- Il Sorvegliante di miniera Sig. _____
- Il medico competente, Dr. _____
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST), sig. _____
- Eventuali Datore di lavoro ditte esterne (ove previsto il DSS Coordinato); _____

ORDINE DI SERVIZIO PER L'IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
REDATTO AI SENSI DELL'ART.305 DEL D.P.R. 9-4-1959, N°128

MINIERA/CAVA di _____ (materiale)

denominata _____ (nel caso di miniera)

in loc. _____ del Comune di _____ - Prov. (PG)

Esercente: _____ (nome titolare)

Data di elaborazione O.S.I.E.: _____

Il Direttore Responsabile:
(Nome e Cognome)

(Firma)

Nomina del (inserire data invio comunicazione nomina per la 624/96)

Visto per l'approvazione



REGIONE UMBRIA
SEZIONE RISORSE MINERARIE E VIGILANZA
Attività di Polizia Mineraria

L'Ingegnere Capo della Polizia Mineraria



Perugia, li _____

1 di 29

ORDINE DI SERVIZIO PER L'IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
IN ATTIVITÀ ESTRATTIVE
redatto ai sensi dell'art.305 del D.P.R. 09.04.1959, n°128

Miniera/Cava di (materiale) _____ denominata " _____ " in località _____
del Comune di _____ (Provincia di _____)

Tipo di cava/miniera (a cielo aperto, in fossa, presenza di grisou, ecc.) _____

Società titolare della concessione/autorizzazione _____
Sede della società _____ C.F. n° e Partita I.V.A. _____

Rappresentante legale/(titolare della conc./autor.): _____
Domicilio per la carica: via _____, n° _____ Comune _____ (Prov. _____)
Abitazione (se necessaria) via _____, n° _____ Comune _____ (Prov. _____)

Atto Concessorio/Autorizzazione: _____
Scadenza concessione/autorizzazione _____
Denuncia di Esercizio del _____

Direttore Responsabile _____ domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____)
Numero di Cellulare _____

Sorvegliante _____ domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____)
Numero di Cellulare _____

Sorvegliante _____ domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____)
Numero di Cellulare _____

Ditta che esegue i lavori di scavo _____

Ditta che esegue i lavori di abbattimento con esplosivo _____

Fochino/o incaricato caricamento brillamento: _____
domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____) - Numero di Cellulare _____

Fochino/o incaricato caricamento brillamento: _____
domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____) - Numero di Cellulare _____

Fochino/o incaricato caricamento brillamento: _____
domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____) - Numero di Cellulare _____

▪ Miniera /cava ☐ senza deposito di esplosivo ☐ con deposito di esplosivo.

La consegna, il prelevamento, il trasporto interno e l'impiego in miniera/cava degli esplosivi
(II categoria) degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione nonché dei relais ritarda-

2 di 29

tori (III categoria), sono regolamentati dal presente Ordine di Servizio redatto dal Direttore Responsabile in relazione agli specifici articoli di Legge (D.P.R. 128/59 – L.110/75 – D.L.vo 624/96), secondo lo schema di seguito riportato.

- I TIPI DI ESPLOSIVO e gli ACCESSORI IMPIEGATI all'interno della miniera/cava denominata " _____ " sono esclusivamente quelli previsti nell'art.297 del D.P.R. 128/59; i fornitori soddisfano i requisiti previsti dall'art. 303 del D.P.R. 128/59.
- LA MODALITÀ DI IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI, nelle attività estrattive, è regolamentata con gli articoli 304 - 306 - 307 del D.P.R. 128/59 e definita con le specifiche particolarità relative alla miniera/cava, fissate dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- L'UTILIZZO DEL PERSONALE INCARICATO DEL CARICAMENTO E DELLO SPARO DELLE MINE è regolamentato con l'articolo 317 del D.P.R. 128/59 e meglio definito dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- IL TRASPORTO E LA SOSTA DEGLI ESPLOSIVI NEL CANTIERE sono regolamentati con gli articoli 313 – 318 del D.P.R. 128/59 e con gli articoli 35 comma 1, comma 2 e comma 3 del D.L.vo 624/96 e con l'art.25 della Legge 110/75. Le specifiche modalità sono fissate dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- IL CARICAMENTO DELLE MINE è regolamentato con gli articoli 336 – 337 – 338 – 339 – 340 del D.P.R. 128/59 e definito con specifiche modalità dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- IL BRILLAMENTO DELLE MINE è regolamentato con gli articoli 341 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 349 del D.P.R. 128/59 e definito con le specifiche modalità dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- LE MISURE PRECAUZIONALI DOPO LO SPARO sono regolamentate con gli articoli 350 – 351 – 352 – 353 – 354 del D.P.R. 128/59 e, per la cava/miniera in oggetto, definite dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- La miniera/cava non è autorizzata al deposito di esplosivo, pertanto, esso verrà fatto pervenire in cantiere nella quantità autorizzata per la necessità giornaliera, in tempestiva coincidenza con il caricamento dei fori. Nel caso di esplosivo in esubero dopo le operazioni di caricamento e brillamento si provvederà, in preferenza, alla sua restituzione alla ditta fornitrice, entro la giornata, o alla sua distruzione, come stabilito più avanti nel presente ordine di servizio.

3 di 29

- Il consumo giornaliero massimo, è di:
 - ___ Kg di esplosivi di II° categoria; (inserire codici M.A.P.)
 - ___ metri di miccia detonante (II° categoria); (inserire codici M.A.P.)
 - ___ metri di miccia a lenta combustione (V° categoria); (inserire codici M.A.P.)
 - n. ___ detonatori elettrici (III° categoria); (inserire codici M.A.P.)
 - n. ___ detonatori a fuoco (III° categoria); (inserire codici M.A.P.)
 - n. ___ detonatori non elettrici (III° categoria); (inserire codici M.A.P.)

Per le volate giornaliere si rispetterà, comunque, quanto stabilito nell'Allegato 1 "Schemi di volata" del presente ordine.

- Le volate di mine in un mese saranno al massimo in numero di _____, per un consumo annuale di esplosivi di:
 - ___ Kg di esplosivi di II° categoria; (inserire codici M.A.P.)
 - ___ metri di miccia detonante (II° categoria); (inserire codici M.A.P.)
 - ___ metri di miccia a combustione (V° categoria); (inserire codici M.A.P.)
 - n. ___ detonatori elettrici (III° categoria); (inserire codici M.A.P.)
 - n. ___ detonatori a fuoco (III° categoria); (inserire codici M.A.P.)
 - n. ___ detonatori non elettrici (III° categoria); (inserire codici M.A.P.)

La richiesta per il nulla-osta e l'autorizzazione, rispettivamente per l'acquisto e per il trasporto di esplosivo, sarà/è stata inoltrata alle Autorità competenti ed i quantitativi saranno comunque stabiliti sulla base dell'effettivo consumo degli anni precedenti.

- Il brillamento delle mine (art.341 del D.P.R.128/59) avverrà nei giorni: (dal (inserire) al (inserire)) dalle ore (inserire) alle ore (inserire) e dalle ore (inserire) alle ore (inserire). Il brillamento è previsto di regola solo nell'orario mattutino dalle (inserire) alle (inserire) utilizzando il brillamento pomeridiano solo come orario di riserva.
L'orario di brillamento delle mine sarà affisso su appositi cartelli posti all'ingresso e lungo le recinzioni della cava/miniera secondo il modello che segue.

4 di 29

AVVERTENZE SULLO SPARO MINE



Cava In loc. _____ - Comune di _____
Ditta Titolare: _____ - Telefono: _____

POSSIBILITÀ DI SPARO: dal _____ al _____

ORARIO BRILLAMENTO

- dalle ore _____ alle ore _____
- (eccez.) dalle ore _____ alle ore _____

- Il giorno nel quale, effettivamente, avverrà il brillamento, sarà segnalato, dalla prima mattina, tramite apposizione, accanto a questo cartello, di una **BANDIERA ROSSA**;
- Si provvederà, immediatamente prima e dopo lo sparo, all'interdizione temporanea al transito della Strada _____ (Ordinanza Comunale n. _____ del _____);
- L'imminenza del brillamento/sparo verrà annunciata tramite **SEGNALAZIONE ACUSTICA**.

Il Direttore Responsabile

- Nei lavori di coltivazione saranno impiegati esclusivamente esplosivi, detonatori, relais ritardatori e micce riconosciuti idonei per l'impiego minerario dalla vigente normativa, marchiati CE e di età non superiore a quella di vita indicata nelle schede di dati di sicurezza (All.5).

I Sorveglianti ed i minatori, ognuno per la parte di propria competenza sono responsabili del rispetto del presente Ordine di Servizio.

ALLEGATI al presente Ordine di Servizio Impiego Esplosivi:

1. Schemi di volata e sistemi di innescio
2. Individuazione degli addetti all'uso di esplosivi (firmata per accettazione) unitamente a copia delle licenze dei fochini o attestazione di idoneità all'uso di esplosivi rilasciata dal direttore responsabile - art. 317 DPR 128/59, ed individuazione degli Aiuto Fochino;
3. Dispositivi di protezione individuale (come da DSS) degli addetti all'uso di esplosivi;
4. Schede di sicurezza esplosivi (copia rilasciata dalle ditte fornitrici autorizzate - le stesse presenti nel DSS);
5. Planimetria di cava con aree isocarica istantanea di max utilizzo
6. Schema registro delle volate.

EVENTUALI PRESCRIZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

MINIERA/CAVA di _____ den. " _____ " Comune di _____ (Prov. _____) Esercente: _____

Le disposizioni contenute nel presente Ordine di Servizio per l'Uso di Esplosivi, redatto ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 09/04/1959 n° 128, devono essere osservate scrupolosamente da tutto il personale addetto alla miniera/cava.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 D.P.R. 9 aprile 1959 n° 128
 D.L.vo 25 novembre 1996 n°624
 L. 18 aprile 1975 n° 110 ed altre

MODALITA' SPECIFICHE FISSATE DAL DIRETTORE RESPONSABILE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TIPO DI ESPLOSIVO IMPIEGATO

Art. 297 DPR128/59 Nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e riconosciuti idonei per l'impiego minerario dal Ministro per l'industria ed il commercio.

- Vengono usati esplosivi di II categoria del tipo:
(inserire solo cosa è usato ed inserire i codici M.A.P.)
 - Slurry (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Pulverulento (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Gelatine (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - ANFO (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Emulsioni (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - miccia detonante (vd. scheda di sicurezza All. 5)

- Vengono usati esplosivi di III categoria del tipo:
(inserire solo cosa è usato ed inserire i codici M.A.P.)
 - Deton. a fuoco (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Deton. elettrici (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Deton. non elettrici (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Relais (vd. scheda di sicurezza All. 5)

- Vengono usati esplosivi di V categoria del tipo:
(inserire solo cosa è usato ed inserire i codici M.A.P.)
 - Miccia a lenta (vd. scheda di sicurezza All. 5)

Gli esplosivi saranno utilizzati tenendo conto del loro grado di tossicità, indicato nelle schede di dati di sicurezza (ex. D.M. 7.9.2002), nonché del grado di tossicità dei prodotti d'esplosione.

Durante l'utilizzo gli esplosivi, che sono nocivi per la salute, vanno utilizzati nelle confezioni integre allo scopo di evitare contatti diretti o inalazioni.

In generale, durante il maneggio e/o uso di

7 di 29

Art. 303 DPR128/59 Gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art.299 del D.P.R. 128/59.

esplosivi dovranno essere utilizzati, nel rispetto del DSS, i D.P.I. di cui in allegato 3.

Come norma.

Con il N.O. all'acquisto la Questura verifica l'idoneità dei produttori e dei depositi.

MODALITA' DI IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI

Art. 304 DPR128/59 E' vietato utilizzare nelle miniere e nelle cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione diversi da quelli distribuiti dal Direttore. Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione non devono essere adoperati per impieghi diversi da quelli consentiti dal presente decreto. E' proibito portare fuori dalle miniere e dalle cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione, salvo diversa disposizione della Direzione.

Come norma.

Nella nostra cava/miniera sono utilizzati unicamente gli esplosivi più sopra indicati e prodotti e/o commercializzati dalla Società

.....
 In una stessa volata devono essere utilizzati solo detonatori provenienti da una stessa fabbrica.

L'utilizzo e l'asporto, di materiali esplodenti, all'esterno dell'attività estrattiva è severamente proibito e sanzionato.

L'esplosivo deve essere consegnato, sul fronte cava, dal fornitore al fochino di turno (o persona incaricata ed autorizzata all'impiego), che con la sua firma in calce al documento di trasporto dimostra la presenza. Da questo momento la persona è responsabile della sorveglianza del materiale.

Art. 306 DPR128/59 Il disgelamento degli esplosivi contenenti nitroglicerina deve farsi di giorno ed all'esterno, da personale esperto, sotto la direzione di un sorvegliante e a conveniente distanza dal luogo dove si eseguono altri lavori. Il disgelamento deve operarsi in appositi recipienti scaldati all'esterno con acqua calda, osservando cautele atte ad evitare il contatto dell'acqua con gli esplosivi. In ogni caso è vietato asciugare o disgelare esplosivi esponendoli al fuoco, o collegandoli su fornelli, o a diretto contatto con la persona. Gli esplosivi congelati non devono essere mai manipolati o trattati con corpi duri ed il trasporto per procedere al disgelamento deve essere eseguito con particolare precauzione.

Come norma.

Se nel controllo delle casse il fochino nota delle anomalie deve: farle notare all'autista del fornitore, far interrompere lo scarico, se non ultimato, avvertire il Direttore o il Sorvegliante di cava. Questi prenderanno gli opportuni provvedimenti (se c'è sospetto di prodotto congelato o comunque difettoso lo faranno riportare in deposito, o procederanno alle operazioni di disgelamento).

(vd. più avanti l'individuazione dei nominativi dei fochini o delle persone incaricate ed autorizzate all'impiego di esplosivi – art. 317 DPR 128/59).

Art. 307 DPR128/59 Gli esplosivi alla nitroglicerina che

Come norma.

Se durante il controllo il fochino nota anomalie

8 di 29

trasudano oppure sviluppano odore acre o vapori rutilanti devono essere rimossi con ogni cautela procedendo, appena possibile, alla distruzione di essi. Questa deve effettuarsi bruciando l'esplosivo per piccole quantità, all'aperto ed in luogo non pietroso, seguendo tutte le cautele atte ad evitare danni in caso di esplosione.

anche analizzando le schede di sicurezza dei materiali esplodenti (ex. DM 7.9.2002), contesta il prodotto ed avverte il Direttore o il Sorvegliante di cava. Questi prenderanno gli opportuni provvedimenti (se c'è sospetto di prodotto congelato, trasudante o comunque difettoso lo faranno riportare in deposito). Questo vale anche per gli accessori.

Nel caso in cui, per gravi problemi non superabili, nelle ore previste per il brillamento mine, rimanessero notevoli quantità di esplosivo in esubero si provvederà a contattare immediatamente la ditta fornitrice e restituire in giornata il materiale.

Nel caso di modeste quantità in esubero, il materiale verrà fatto brillare in uno dei fori di scorta che dovrà essere già predisposto per questo scopo.

(Il materiale non va ordinato se i fori non sono pronti e non ce n'è almeno uno per l'esubero).

Nell'eventualità si rendesse necessario bruciare piccole quantità di esplosivo, II^a o III^a categoria, lo si deve fare lontano dagli alberi o prodotti combustibili, sul fronte d'escavazione (stando sempre sopra vento o comunque lontano, in modo da non inalare i prodotti di combustione). Il focolare sarà costituito da sabbia o materiale terroso. Il fuoco potrà essere attivato con i cartoni delle scatole di consegna; le cartucce di esplosivo dovranno essere tagliate longitudinalmente e avvicinate al fuoco tre o quattro alla volta (separando i vari tipi). Si procederà ad avvicinare altre cartucce, dopo che le prime sono state chiaramente distrutte. La miccia detonante va tagliata in spezzoni di circa mezzo metro; mai gettare sul fuoco un residuo di rotolo. È assolutamente vietato bruciare contemporaneamente cartucce di esplosivo e miccia detonante.

Eventuali detonatori (pochi per volta) vanno fatti saltare assieme con innesco appropriato, dopo averli coperti con abbondante sabbia. Non gettare mai i detonatori sul fuoco né tentare di distruggerli in altri modi.

Le operazioni di cui sopra sono svolte solo dai fochini responsabili.

PERSONALE INCARICATO DEL CARICAMENTO E DELLO SPARO DELLE MINE

Art. 317 DPR128/59 Il caricamento e lo sparo delle mine devono essere eseguiti soltanto da minatori, o da operai con formazione almeno equivalente, dopo che abbiano seguito appositi corsi di preparazione. Periodicamente la preparazione del suddetto personale deve essere aggiornata e l'idoneità controllata. Nell'ordine di servizio di cui all'art. 305 sono stabilite le attribuzioni dei lavoratori addetti al servizio degli esplosivi e dello sparo mine e quelle del personale appositamente incaricato della sorveglianza di tali operazioni.

Il caricamento e lo sparo delle mine è svolto esclusivamente dai **fochini responsabili**.

I nominativi dei **fochini responsabili**, poiché sono suscettibili di modifiche nel tempo, sono riportati nell'allegato 2.

Le operazioni di caricamento e brillamento di mine possono essere effettuate anche:

1. dai fochini delle Ditte fornitrici di esplosivo, previa autorizzazione del Direttore Responsabile di miniera/cava.
2. dai sorveglianti muniti di licenza da fochino, previa autorizzazione del Direttore dei lavori di cava/miniera;
3. da altri fochini appartenenti alla Società titolare della autorizzazione, abitualmente operanti in altre cave/miniere o utilizzati in altre mansioni, sempre previa autorizzazione del Direttore Responsabile.

Il fochino potrà essere aiutato, nelle sole operazioni di spostamento di esplosivi, detonatori e micce nonché per il borraggio dei fori da mina, solo dai soggetti più avanti individuati (negli allegati) come "Aiuto fochino".

In via eccezionale, la facoltà di modificare gli schemi di volata approvati, qualora sussistano dei problemi di natura tecnica e/o morfologica della roccia da abbattere, ricade esclusivamente in capo al Direttore Responsabile della cava/miniera; le modifiche suddette dovranno comunque rispettare i valori massimi istantanei di esplosivo fissato nel presente Ordine e comunque dovranno risultare da apposito Ordine di Servizio scritto redatto dal Direttore Responsabile.

I fochini responsabili terranno un apposito registro- detto Registro delle volate - indicante giornalmente gli schemi di volata adottati, gli eventuali Ordini del Direttore Responsabile (di cui sopra), altre eventuali note di interesse alle operazioni di perforazione - caricamento-brillamento.

SOSTA E TRASPORTO DEGLI ESPLOSIVI NEL CANTIERE

Art. 313
DPR128/59

Durante il trasporto gli esplosivi non devono essere lasciati senza sorveglianza.

Art. 318
DPR128/59

Gli esplosivi prelevati sono trasportati ai cantieri soltanto dagli operai incaricati del prelevamento. Se il trasporto è fatto a spalla deve effettuarsi per un quantitativo massimo di Kg. 15 per persona in cassette o in borse. I recipienti predetti devono essere chiusi a chiave ed essere portati a tracolla o a zaino. I detonatori e le micce possono essere trasportati nei recipienti predetti sempre che siano posti in apposito scomparto rigido separato da quello delle cartucce di esplosivo.

Art.35
DLgs. 624/96
Comma 1

SOSTA E TRASPORTO DELL'ESPLOSIVO NEL CANTIERE
In caso di assenza di deposito di esplosivo specificatamente asservito alla attività estrattiva, il Direttore Re-

Come norma.
L'esplosivo deve essere consegnato, sul fronte cava, dal fornitore al fochino (o persona incaricata ed autorizzata all'impiego) in turno, che con la sua firma in calce al documento di trasporto dimostra la presenza. Da questo momento la persona è responsabile della sorveglianza del materiale
I fochini normalmente presenti in cava e che possono provvedere al controllo degli esplosivi sono indicati nell'allegato 2.

Il fochino che riceve in consegna l'esplosivo non deve permettere ad estranei di avvicinarsi all'esplosivo e/o agli accessori detonanti e di accensione, se non in presenza del Direttore Responsabile.
Lo stesso fochino deve predisporre affinché l'intero quantitativo sia sorvegliabile a" a vista".

I materiali esplodenti devono essere scaricati in prossimità dei fori preparati in precedenza. Per ulteriore sicurezza, e diversamente dalla possibilità stabilita dall'art. 318 del D.P.R. 128/59 posto a fianco, eventuali e brevi spostamenti dei detonatori e delle micce detonanti saranno effettuati con 2 apposite e distinte cassette con lucchetto, munite di scritta indicante il materiale esplosivo contenuto.
Una volta consegnati dalla ditta, i detonatori e le micce, sono comunque, anche in assenza di spostamenti, protetti nelle succitate cassette di legno poste a distanza dagli altri esplosivi.

In attesa dell'utilizzo, i detonatori elettrici, se non già così forniti, dovranno essere singolarmente circuitati. I detonatori a fuoco, dovranno essere comunque mantenuti all'interno delle piccole scatole di plastica con le quali vengono generalmente commercializzati, e la stessa conservata all'interno delle cassetta adibita ai detonatori di cui sopra.

L'esplosivo deve essere consegnato, sul fronte cava, dal fornitore al fochino di turno (o persona incaricata ed autorizzata all'impiego), che con la sua firma in calce al documento di trasporto dimostra la presenza. Da questo

sponsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.

Art.35
DLgs.624/96
Comma 2

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del D.P.R. n°128/59, la sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione.

Art.35
DLgs.624/96
Comma 3

Fatte salve le specifiche disposizioni dell'art. 73, comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.

momento la persona è responsabile della sorveglianza del materiale.

In attesa dell'impiego l'esplosivo deve rimanere negli imballi originali e mantenuto a distanza dalle cassette contenenti detonatori e miccia detonante o a fuoco.

Vedi note precedenti.

Il trasporto dell'esplosivo dal piazzale principale al fronte di abbattimento deve essere effettuato con lo stesso automezzo di proprietà della società fornitrice degli esplosivi immediatamente prima del brillamento. L'automezzo della Ditta fornitrice di esplosivo, durante il trasporto all'interno della miniera, ha la precedenza su tutti i mezzi meccanici e su tutti i pedoni che incontra lungo il percorso.

Quando per motivi operativi il trasporto non possa essere effettuato come sopra stabilito, il trasporto dell'esplosivo può essere effettuato anche:

- a mano, dai fochini responsabili, quando le distanze sono minime, utilizzando le apposite cassette o borse, dotate di lucchetto, e con quantitativi massimi trasportabili di 15 Kg a persona, qualora tali distanze si riducono a brevi tratti è possibile spostare la cassa intera di esplosivo;

- (inserire eventuali ed ulteriori modalità)

Qual'ora il trasporto sul fronte di volata non possa essere effettuato con il mezzo del fornitore, si provvederà a trasportare separatamente l'esplosivo e gli inneschi.

È compito dei Sorveglianti far interrompere qualsiasi attività e tenere sgombera la via del trasporto.

E' vietato trasportare esplosivo insieme con

Art.25 L.110/75 Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere, deve tenere il <i>registro delle operazioni giornaliere</i> di carico e scarico, previsto dal primo comma dell'art. 55 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n°773.	materiale di altro genere, apparecchi o utensili. Le modalità di intervento durante il trasporto sono affidate al Sorvegliante, il quale coordina il corretto svolgimento delle operazioni. Il <i>registro delle operazioni giornaliere</i> di carico e scarico esplosivo è vidimato e numerato in ogni pagina, ed in esso è indicato quanto disposto dall'art. 108 del R.D. 635/40: - operazioni di carico e scarico degli esplosivi; - generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute ed estremi dei loro documenti di riconoscimento; - specie e quantità dell'esplosivo acquistato ed utilizzato giornalmente. Tale registro,aggiornato subito dopo la presa in carico dell'esplosivo, deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'ente preposto al controllo (organo di Polizia Mineraria e Questura). Il registro è tenuto aggiornato a cura dell'intestatario della licenza di acquisto esplosivo, che può incaricare persona di sua fiducia delegandola in maniera scritta. Il fochino e l'addetto alla perforazione, ciascuno in base alle proprie competenze, tengono aggiornato un ulteriore registro – detto <i>Registro delle Volate</i> - ove vengono riportate per ogni volata: 1. Data e ora; 2. Nome del fochino che ha eseguito la volata; 3. Quantitativo di esplosivo, detonatori e miccia utilizzati; 4. Quantitativi di esplosivo, detonatori e miccia restituiti o distrutti; 5. Numero di fori; 6. Carica istantanea massima caricata; 7. Osservazioni varie; Come norma. Nel caso specifico il <i>Sorvegliante</i> ed il <i>Fochino responsabile</i> dovranno immediatamente recarsi presso la sede del <i>Direttore Responsabile</i> e darne subito comunicazione. Il <i>Direttore Responsabile</i> a sua volta, darà immediata comunicazione all'<i>Autorità Locale di Pubblica Sicurezza</i>.	Art. 336 DPR128/59 Gli esplosivi allo stato granulare o polverulento non possono essere versati sciolti nel foro da mina, ma devono essere confezionati con involucro di conveniente resistenza. L'impiego di polvere nera sciolta è consentito solo nelle cave di materiali lapidei per mine con carica estesa in superficie o mine a fendere. Il calcoio deve essere di legno o può essere guarnito con rame, ottone, zinco o bronzo, ma non con materiali ferrosi o altri che possono provocare scintille. Art. 308 DPR128/59 Le partite di miccia devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima dell'impiego, nella misura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocità media di propagazione del fuoco. Il risultato degli accertamenti è annotato in registro. Art. 337 DPR128/59 Per assicurare le micce alla capsula di innesco devono essere usate idonee pinze oppure altri strumenti di sicurezza. Tale operazione è effettuata a distanza, o in condizioni di sicurezza, nei confronti di quantitativi anche minimi di esplosivo.	CARICAMENTO DELLE MINE Come norma. Il fochino responsabile verificherà personalmente il corretto confezionamento dell'esplosivo in cartucce basando la sua constatazione anche sulle schede di sicurezza degli esplosivi ed accessori, inserite nelle scatole e/o fornite dai chi ha immesso il prodotto sul mercato. È vietato, per la preparazione delle volate, utilizzare strumenti, (pinze, coltelli ecc.) che non siano a norma. Gli strumenti dovranno essere in materiale antiscintilla. È comunque vietato utilizzare, per il taglio della miccia detonante, strumenti a doppia lama (es. pinze e forbici). In caso di smarrimento o danneggiamento dei predetti strumenti il fochino responsabile dovrà immediatamente chiederne sostituzione al Direttore Responsabile. Come norma. Nel caso di utilizzo di miccia a lenta combustione, l'accertamento della velocità media di propagazione del fuoco e l'aggiornamento del relativo registro dovrà essere effettuata da uno dei fochini responsabili. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'ente preposto al controllo (organo di polizia mineraria). In caso di non rispondenza della velocità di combustione, rispetto a quella indicata dal produttore, la miccia a lenta combustione andrà distrutta o riconsegnata, in giornata, alla ditta fornitrice. È vietato annodare o piegare a gomito la miccia a lenta combustione. Come norma Nel caso si debba utilizzare miccia a lenta combustione, il fochino dovrà preparare le micce, sul fronte di escavazione ma lontano dagli esplosivi. Il fochino dovrà porre particolare attenzione a non pestare o tirare la miccia a lenta combustione determinando l'interruzione del polverino interno. La miccia a lenta combustione, prima dell'accensione, dovrà essere appoggiata a terra in maniera tale da non formare anelli o cappi e lontano da eventuali perdite di gasolio o altri liquidi presenti sul terreno di cava. ▪ È vietato tenere i detonatori in tasca. ▪ I detonatori, prima dell'utilizzo, dovranno
---	---	---	--

		essere sempre tenuti a distanza di sicurezza dagli esplosivi, in un'apposita cassetta di legno munita di lucchetto e con scritta indicante il contenuto. ▪ Durante il caricamento delle mine dovranno essere allontanate dall'area, a cura del fochino, tutte le persone non strettamente necessarie all'impiego degli esplosivi.		<u>È vietato fumare durante le operazioni di caricamento delle mine e comunque in prossimità dell'esplosivo.</u> Nel caso di brillamento elettrico è assolutamente vietato l'uso di apparecchi rice-trasmittenti, i quali dovranno essere spenti fino all'avvenuto brillamento.
Art. 338 DPR128/59	I fori da mina debbono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Le cartucce devono essere innescate all'atto dell'impiego. Da ogni cartuccia innescata e non utilizzata deve essere tolto il detonatore.	Come norma.		
Art. 339 DPR128/59	Prima del caricamento e dell'intasamento, gli operai non addetti devono allontanarsi a distanza tale da non essere colpiti da esplosioni premature. La miccia deve avere una lunghezza, misurata dalla cartuccia prossima all'orifizio del foro da mina, non inferiore ad un metro e deve sporgere all'infuori del foro non meno di 50 cm. La lunghezza minima della miccia può essere ridotta a 70 cm nel caso di piccole mine fatte brillare isolatamente. Qualora si faccia uso di micce ritardate o di dispositivi ritardatori, le lunghezze predette possono essere ridotte in relazione al ritardo impiegato. La lunghezza delle micce, nel caso di spari in volata, è regolata in modo che sia possibile contare i colpi delle mine esplose.	Come norma. Prima di procedere al caricamento delle mine dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone che si trovano nei luoghi circostanti. A tale scopo il sorvegliante di turno o il fochino deve accertarsi che gli operai non addetti all'utilizzo dell'esplosivo si siano allontanati a distanza di sicurezza.		BRILLAMENTO DELLE MINE Art. 341 DPR128/59 Con l'ordine di servizio di cui all'articolo 305 devono essere stabiliti gli orari e le modalità del brillamento, in modo da rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro. Lo stesso ordine di servizio stabilisce l'impiego di ripari fissi o mobili nei luoghi che non offrono una sufficiente protezione contro le proiezioni del tiro, dai gas o dai fumi.
Art. 340 DPR128/59	Ogni mina deve essere intasata in modo adeguato all'entità, al genere di carica ed alla natura del materiale da abbattere. La lunghezza dell'intasamento non deve essere inferiore a 20 centimetri. Sono escluse dall'obbligo dell'intasamento le mine di cui all'art. 336, secondo comma. Per l'intasamento si deve adoperare materiale non combustibile e non suscettibile di produrre scintille.	L'altezza della parte finale del borraggio non sarà inferiore alla larghezza della spalla d'abbattimento, al fine di ridurre la proiezione in aria di materiale al momento dell'esplosione. Durante il caricamento del foro da mina si deve controllare più volte, con calcolatore o corda, l'altezza o profondità raggiunte, in modo da evitare concentrazioni troppo alte di esplosivo, per foro rotto o ostruito o allagato. Durante tutte le operazioni di preparazione, caricamento e connessione reofori, è assolutamente vietato effettuare altre operazioni in vicinanza, ed è altresì vietato lasciare nell'area interessata dallo sparo i mezzi operanti in miniera.		Come norma. L'orario di sparo delle mine è fissato dalle ore <u>(inserire)</u> alle ore <u>(inserire)</u> e dalle ore <u>(inserire)</u> alle ore <u>(inserire)</u> dei giorni: <u>(inserire)</u>. Tale orario sarà riportato su appositi cartelli segnalatori affissi agli accessi estremi della miniera/cava e lungo le recinzioni. Quando il fochino ha terminato la carica dei fori, prima di procedere all'accensione delle micce, al collegamento degli inneschi elettrici alla linea di tiro, avverte i colleghi della zona di escavazione che interrompono il loro lavoro e si recano ai ripari in zone sicure e sopra vento ed avverte il sorvegliante perché faccia allontanare il personale vicino, in altre zone di cava/miniera. Quando la zona è libera il fochino, nel caso di tiro elettrico, procede al collegamento della linea di tiro. A tutti gli accessi alla cava dovranno essere presenti persone incaricate a far rispettare il divieto di transito, fino ad un'ideale distanza di sicurezza, per il tempo necessario alle operazioni di sparo. Gli addetti alle operazioni di sparo ed alla zona di coltivazione, sfrutteranno i ripari artificiali (cabine, benne, ecc. comunque decisi e valutati dal personale di sorveglianza) e qualora presenti, ripari naturali sufficientemente sicuri. Il personale sarà opportunamente corredato degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) come dettagliatamente descritto nel relativo Documento di Sicurezza e Salute (vd. anche Allegato 3). Quando il fochino è pronto per il brillamento, o accensione delle micce, avverte il sorvegliante, o altro designato dal Direttore, che controlla personalmente che nella zona di rispetto non ci siano più persone o mezzi, quindi dà l'approvazione per il suono della tromba o sirena. L'accensione deve essere preceduta da 2 di-

15 di 29

16 di 29

		versi avvisi acustici a mezzo dell'apposita tromba o sirena. • Il primo avviso è costituito da 1 lunga emissione sonora. A tale suono, tutto il personale non coinvolto nella preparazione della volata si allontana a distanza di sicurezza. • Il secondo avviso, a 5 minuti di distanza dal primo, è costituito da 2 lunghe emissioni sonore e viene effettuato immediatamente prima del brillamento. Dopo i suoni di avvertimento il fochino farà il controllo della linea di tiro e le ultime verifiche e se tutto è a posto, procederà al brillamento. Sarà emesso un terzo avviso acustico costituito da tre emissioni sonore dopo il controllo della buona riuscita della volata: avviso di cessato pericolo. Solo dopo tale avviso il personale potrà tornare alle normali mansioni assegnate.			simo l'esploditore, ma fornire la corretta tensione al circuito una volta controllato il diagramma "resistenza circuito-tensione esploditore" dell'esploditore utilizzato. Le connessioni devono essere effettuate mettendo allo scoperto la parte terminale dei reofori per 2-3 centimetri - se necessario - ed isolandoli con nastro per evitare che la parte scoperta vada a contatto con il terreno. Al momento della verifica con l'ohmetro si possono verificare i seguenti casi: 1. l'ohmetro segna "0" o non si accende nel caso di led luminoso $\Rightarrow$ il circuito è interrotto si devono quindi riverificare i collegamenti dopo aver verificato il funzionamento dell'Ohmetro stesso; 2. l'ohmetro segna un valore più alto di quello calcolato o valori oscillanti $\Rightarrow$ il circuito presenta una dispersione, si devono quindi riverificare i collegamenti; 3. l'ohmetro segna un valore inferiore da quello calcolato $\Rightarrow$ si deve verificare nel circuito se tutti i detonatori sono stati collegati correttamente.
Art. 342 DPR128/59	Per l'accensione delle mine nelle volate con più di 5 colpi, deve essere adottato un sistema idoneo a regolare il tempo di accensione.	Come norma. Nella nostra miniera /cava viene utilizzato il tiro elettrico, con microritardi e/o detonatori non elettrici innescati con(detonatore elettrico od altro)			
Art. 343 DPR128/59	Per il brillamento elettrico delle mine deve essere fatto uso esclusivamente di esploditore riconosciuto idoneo. Nel caso di volate con numero di 15 o più mine, la resistenza totale del circuito della volata deve essere verificata mediante un ohmetro di tipo riconosciuto idoneo.	Come norma. Gli esploditori messi a disposizione sono: (<i>inserire codice M.A.P.</i>) con tensione erogabile di Volt. In tutte le volate in cui esiste la connessione di più detonatori elettrici, <u>prima del collegamento con l'esploditore e dopo il segnale acustico</u>, il circuito deve essere controllato con l'ohmetro di sicurezza (<i>inserire codice M.A.P.</i>) all'estremità della linea di tiro. L'esploditore che è messo a disposizione per il brillamento è in grado di far partire n° (<i>inserire</i>) detonatori con linea di tiro lunga m (<i>inserire</i>) (con riferimento a un collegamento in serie). Il fochino responsabile dovrà sempre: • Misurare con l'Ohmetro la resistenza del cavo elettrico utilizzato quale linea di tiro. • Calcolare la resistenza del circuito costituito da detonatori + linea di tiro. • Controllare che il numero ed il tipo dei detonatori utilizzati sia compatibile con l'esploditore utilizzato. Nel fare ciò, verificare che la tensione erogabile dall'esploditore sia superiore del 30% di quella necessaria al circuito preparato (detonatori + linea di tiro). • Se non necessario, non caricare al mas-			
			Art. 344 DPR128/59	Nel tratto di circuito prossimo alle mine, fino ad un massimo di 250 metri si possono usare linee volanti costituite da conduttori isolati, purché distanti fra loro e da altri circuiti elettrici. E' vietato usare per il brillamento delle mine tratti di linee costruiti per altri scopi, è altresì vietato riunire nello stesso cavo i conduttori per il brillamento delle mine con altri conduttori.	
			Art. 345 DPR128/59	Gli esploditori portabili devono essere azionati a mano e a mezzo di un dispositivo da inserire in apposita sede solo al momento del brillamento delle mine, detto dispositivo deve essere tenuto in custodia dal responsabile del tiro. Gli esploditori devono essere controllati almeno ogni sei mesi per accertarne le caratteristiche elettriche essenziali ed i loro requisiti; tale verifica ha luogo in laboratori attrezzati.	Come norma. Il fochino responsabile deve inserire il dispositivo nell'esploditore solo al momento del brillamento stesso. Ogni sei mesi gli esploditori saranno sottoposti a controllo in laboratorio specializzato, che ne certifica la rispondenza con le caratteristiche dichiarate dal costruttore.
			Art. 346 DPR128/59	Gli addetti allo sparo delle mine, prima di procedere all'accensione delle micce, al collegamento degli inneschi	Come norma. Quando il fochino ha terminato la carica dei fori, prima di procedere all'accensione delle

17 di 29

18 di 29

	elettrici alla linea di tiro, devono accertarsi che gli altri lavoratori, anche in cantieri prossimi, siano al riparo dall'esplosione e dai gas o fumi che si producono. A tutti gli accessi ai cantieri dove ha luogo lo sparo, devono essere disposti incaricati che vietino l'ingresso. Gli addetti allo sparo non devono procedere all'accensione prima di aver avvertito le persone che siano nelle vicinanze.	micce, al collegamento degli inneschi elettrici alla linea di tiro, avverte i colleghi della zona di escavazione che interrompono il loro lavoro e si recano ai ripari in zone sicure ed avverte il sorvegliante perché faccia allontanare il personale vicino, in altre zone di cava/miniera. Il Sorvegliante ed il fochino devono, poi, accertarsi che gli operai non addetti all'utilizzo dell'esplosivo si siano allontanati e ricoverati dietro riparo. A tutti gli accessi alla cava dovranno essere presenti persone incaricate a far rispettare il divieto di transito fino ad un'idonea distanza di sicurezza. Quando la zona è libera il fochino, nel caso di tiro elettrico, procede al collegamento della linea di tiro.	rezza, all'ispezione del fronte di abbattimento per individuare eventuali mine inesplose ed assicurarsi che non siano rimasti residui di macerie esplosive nel fondo di mina. Tale lavoro è eseguito in presenza del capo squadra. Ultimato il disaggio di sicurezza il lavoro può essere ripreso soltanto dopo che il capo squadra abbia accertato che non siano rimaste mine inesplose.	sieme al Sorvegliante di cava, fa intervenire i mezzi meccanici per il disaggio.
Art. 349 DPR128/59	Nelle lavorazioni all'aperto è assolutamente vietato il brillamento elettrico delle mine durante le manifestazioni di carattere temporalesco.	Come norma. E' vietato procedere al brillamento durante una manifestazione temporalesca e comunque, se la manifestazione temporalesca è nel raggio di 10 Km., la valutazione spetta al Direttore in accordo con i Fochini responsabili.	Art. 352 DPR128/59 E' proibito scaricare, sia pure parzialmente, le mine mancate, o vuotare ed approfondire i fori o fondi di mina dopo l'esplosione. E' vietato lasciare abbandonate mine cariche inesplose. Di queste si deve provocare l'esplosione mediante nuova carica di esplosivo da collocarsi in nuovo foro prossimo a quello della mina mancata, oppure applicando un'altra cartuccia nel foro stesso della mina mancata, purché si possa togliere facilmente parte dell'intasamento senza fare uso di utensili ferrosi o suscettibili di dare scintille.	Come norma. In caso di dubbio sulla riuscita della volata, o nel caso di interventi mirati all'annullamento di mine mancate, devono essere presenti il Fochino responsabile che ha effettuato il tiro, il Sorvegliante di turno ed ove possibile il Direttore Responsabile. L'intervento da adottare è stabilito di volta in volta - a seconda delle condizioni al contorno - dal Direttore responsabile mediante disposizioni dirette e scritte a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 624/96. Qual'ora il Direttore Responsabile non sia presente, il sorvegliante, in accordo con il fochino Responsabile, stabilisce con disposizioni dirette e scritte, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 624/96, le modalità di intervento.
MISURE PRECAUZIONALI DOPO LO SPARO				
Art. 350 DPR128/59	Effettuato lo sparo delle mine, il minatore incaricato del brillamento, non può consentire l'accesso al cantiere prima che i gas prodotti dall'esplosione si siano diradati ed in ogni caso non prima di 10 minuti dall'ultima esplosione. Quando si abbia la certezza dell'avvenuto brillamento di tutte le mine e motivi di sicurezza lo esigano, l'accesso al cantiere dove si è effettuato il tiro può aver luogo in anticipo, purché il personale faccia uso di mezzi di protezione idonei. Nel caso di brillamento non elettrico, quando si sia accertato od esista il dubbio che una o più mine non siano esplose, deve essere avvertito subito il sorvegliante. E' fatto inoltre divieto a chiunque di accedere al fronte di lavoro prima che siano trascorsi 60 minuti dall'esplosione, senza ordine del sorvegliante che deve dare le istruzioni del caso.	Come norma. Si individua nella persona del Fochino responsabile, il soggetto che prenderà la decisione di far accedere al cantiere tutti i lavoratori autorizzati dopo aver constatato l'avvenuta evacuazione dei gas e l'assenza di mine gravide nonché porzioni di roccia in equilibrio instabile. Il fochino dovrà verificare se ci sono state proiezioni di sassi, frammenti o altro in modo da tenerne conto nel preparare i fori da mina per la volata successiva	Art. 353 DPR128/59 I nuovi fori da intestare vicino alle mine mancate, o a quelle che hanno fatto cannone, o ad altri fori nei quali non si possa escludere la presenza di esplosivo, devono essere effettuati a distanza non inferiore a 20 centimetri da questi e diretti in modo da non avvicinarsi alla carica inesplosa. Lo sgombero del materiale abbattuto dopo il tiro dei nuovi colpi di cui al comma precedente deve essere effettuato con precauzione, in relazione alla possibilità che l'esplosivo sia stato proiettato all'esterno.	Come norma.
			Art. 354 DPR128/59 I fori delle mine non demoliti dalle esplosioni possono essere ricaricati solo dopo un intervallo di almeno mezz'ora e previa introduzione di tampone di argilla.	Come norma.
Art. 351 DPR128/59	Il personale adibito al lavoro in un cantiere dopo lo sparo delle mine, deve provvedere al disaggio di sicu-	Come norma. Il fochino ha il compito di verificare la sicurezza del dopo brillamento. Se necessario, in-	Art. 355 DPR128/59 Le operazioni di cui agli art. 352, 353 e 354 sono eseguite alla presenza del sorvegliante.	Come norma.

19 di 29

20 di 29

ALLEGATO 1 SCHEMI DI VOLATA E SISTEMI DI INNESCO

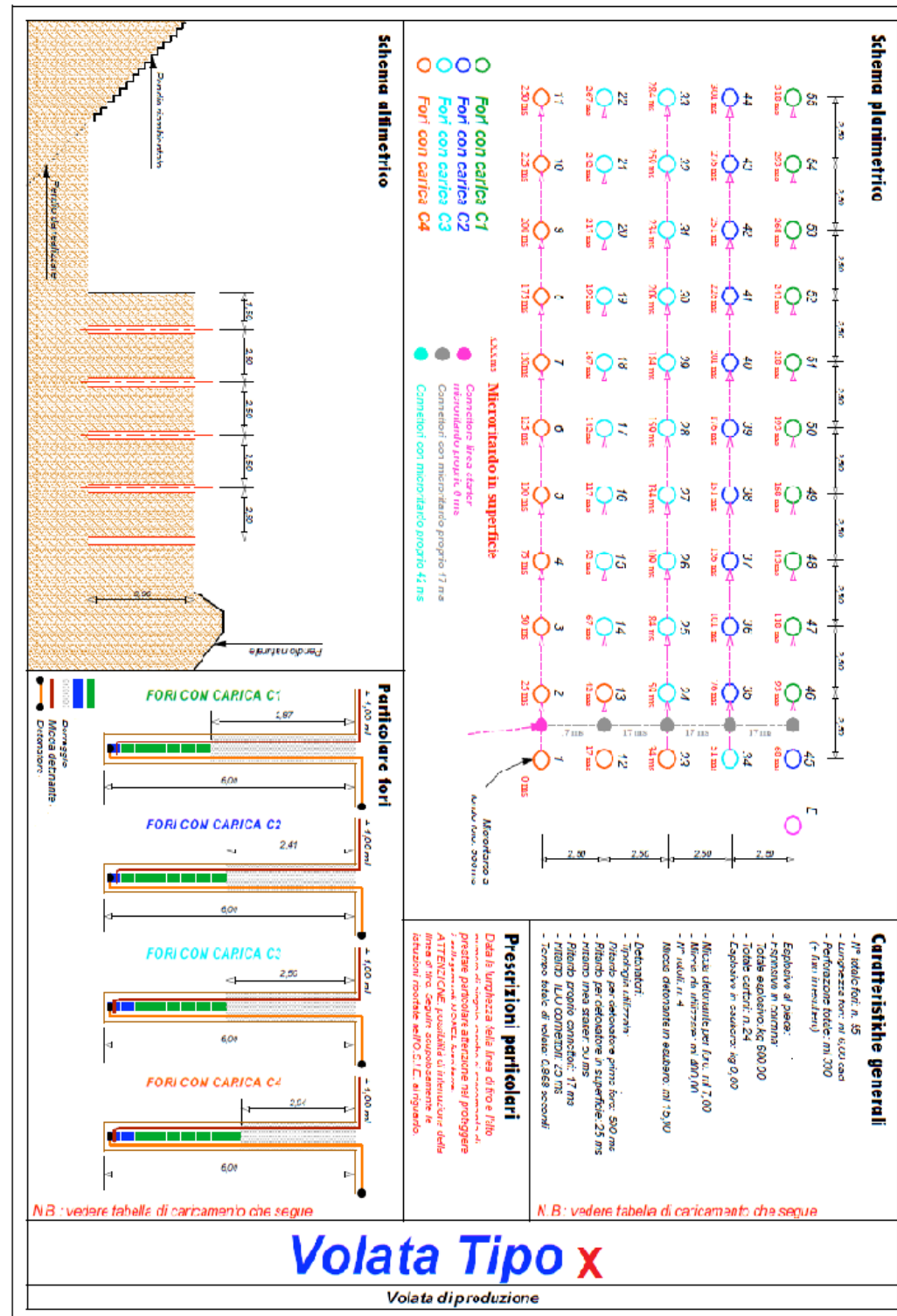
(per ogni tipologia di volata inserire uno schema di caricamento ed uno di innesco)

TABELLA DI CARICAMENTO DEL FORO – SCHEMA TIPO X					
K	Altezza del gradone				m
I	Inclinazione del foro sull'orizzontale				°
Ø	Diametro del foro da mina				mm
H	Lunghezza del foro da mina				m
V	Spalla d'abbattimento pratica				m
VA	Spalla d'abbattimento apparente				m
E	Interasse tra i fori				m
E/V	Rapporto interasse/spalla abbattimento	0	0	0	
U	Sottoperforazione				m
	Volume d'influenza del foro	0,00	0,00	0,00	mc
Ep	Tipo esplosivo ial piede				
	Lunghezza media della cartuccia				mm
	Diametro medio della cartuccia				mm
	Peso singolo cartone				N
	Numero cartucce per cartone				
	Peso medio della cartuccia		0,000		Kg
	Energia specifica d'esplosione				MJ/kg
	Disaccoppiamento cartuccia-foro				
Ec	Tipo esplosivo in colonna				
	Lunghezza media della cartuccia				mm
	Diametro medio della cartuccia				mm
	Peso singolo cartone				
	Numero cartucce per cartone				
	Peso medio della cartuccia		0,000		Kg
	Energia specifica d'esplosione				MJ/kg
	Disaccoppiamento cartuccia-foro				
E nc	Numero totale di cartucce al piede				0
E np	Numero totale di cartucce in colonna				0
Hc	Lunghezza carica in colonna	0	0	0	m
Hp	Lunghezza carica al piede	0	0	0	m
H tot	Lunghezza totale carica	0	0	0	m
Borr. Inter.	Borraggio interm. di spaziatura	0	0		m
Borr.	Borraggio di chiusura	0	0	0	m
QE	Quantità di esplosivo in foro (totale)	0,000	0,000	0,000	Kg
	MAX numero fori con stesso ritardo				
Q ist	MAX quantità di esplosivo per ritardo	0,000	0,000	0,000	Kg/ritardo
	Numero di fori				
	Influenza della volata		0		mc
	Rapporto esplosivo/abbattuto		–		Kg/mc
	Numero cartucce totali		0		0
Q uso tot	Quantità totale esplosivo usata		0,000		Kg
	Numero cartoni da acquistare		0		0
Q acq.	Quantità acquistata		0		Kg
Avanzo	Numero cartucce avanzo		–		0

AL PIEDE

IN COLONNA

(esempio)



Variazioni alla schema tipico di abbattimento sopra ripotato saranno comunque effettuate per valori della Distanza Scalata ($D_s = D/\sqrt{Q_{ist}}$) non inferiori a _____.

NB. D è la distanza del fronte di abbattimento da manufatti e Q_{ist} è la carica istantanea (per ritardo).

Per quanto detto in precedenza e semplificando, la carica istantanea massima brillabile sarà, a seconda delle distanze dai manufatti, la seguente:

Inferiore 20 metri	no brillamento
Da 20 a ... metri	
Da ... a ... metri	
Da ... a ... metri	
Da ... a ... metri	
Da ... a ... metri	

Ciò stante il tipo di volata in questione potrà essere utilizzata nelle aree, indicate nell'Allegato 5 "Planimetria di cava con aree isocarica istantanea di max utilizzo".

ALLEGATO 2
INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDETTI ALL'USO DI ESPLOSIVI (FIRMATA PER
ACCETTAZIONE) UNITAMENTE A COPIA DELLE LICENZE DEI
FOCHINI O ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALL'USO DI ESPLOSIVI RILA-
SCIATA DAL DIRETTORE RESPONSABILE - ART. 317 DPR 128/59.

esempio

NOMINATIVO	MANSIONE ATTUALE	IN POSSESSO DI LICENZA DA FOCHINO	Firma per accettazione di incarico
	Fochino	SI	
	Addetto alla perforazione, sostituto fochino	SI	
	Addetto alla perforazione, sostituto fochino	SI	
	palista, fochino di riserva	SI	
	palista, fochino di riserva	SI	
	Palista, fochino di riserva	NO	
	Autista, fochino di riserva	NO	

(Seguono licenze o attestazione del direttore responsabile)

ALLEGATO 3
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(Riportare quali sono i D.P.I. che devono usare i Fochini Responsabili durante le varie attività nelle quali sono coinvolti, gli addetti al prelevamento e sorveglianza, gli addetti al trasporto, e tutti i lavoratori durante il brillamento - come da DSS o DSS coordinato.)

MANSIONE	Tipo D.P.I.	Marcatura EN	Da usare durante la fase di
....			
....			
....			

25 di 29

ALLEGATO 4
SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI ESPLODENTI
e
SCHEDE TECNICHE DEGLI ESPLOSIVI

(Inserire sulla prima pagina di ogni scheda di sicurezza il relativo codice M.A.P.)

26 di 29

Nota dell'autore

Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive a cielo aperto
rev. 02/2026

Durante il mio quarantennale percorso professionale, del quale oltre la metà dedicato ad affrontare i temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ho sempre avuto in mente il concetto secondo il quale una società che si voglia definire civile, non può accettare l'idea di inevitabile associazione fra mondo del lavoro ed infortuni. Alla luce di questo ritengo che, conoscenza, formazione, informazione ed aggiornamento, costituiscano cardini imprescindibili di qualsiasi sistema di prevenzione si voglia implementare. Questo Vademecum, modesto contributo frutto della personale esperienza, lungi dal voler essere considerato un manuale, va' inteso come sussidio di consultazione per l'applicazione delle norme vigenti e la loro interpretazione alla luce delle sovrapposizioni e stratificazioni legislative. Esso non ha l'intento né di scavalcare, né di semplificare l'approccio fondamentale alle norme vigenti che restano il faro conduttore dell'azione di Titolari, Datori di lavoro, Direttori responsabili e più in generale di tutti gli attori del Sistema Sicurezza e Salute nell'azione fondamentale di Prevenzione, che rimane elemento primario di tutela. L'auspicio sincero è che possa essere di utilità a chiunque si approcci a questi temi con la volontà di conoscere e contribuire in qualunque modo.

Paolo Tomarelli

PAOLO TOMARELLI

Funzionario tecnico della Regione Umbria presso la Direzione Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Riqualificazione Urbana, Coordinamento Pnrr - Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Ispettore minerario, U.P.G. e A.P.S.. Abilitato RSPP, CSP/CSE e Docente formatore sulla sicurezza. Già libero professionista e successivamente dipendente della Provincia di Perugia ove ha ricoperto l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Sicurezza Luoghi di Lavoro, dell'Ufficio Gestione Piani di Utilizzo e Prevenzione Incendi, rappresentante presso la Regione Umbria nella Commissione Elenco Regionale Prezzi - "Linee guida per la determinazione dei costi della sicurezza negli appalti" e nel "Comitato Tecnico Ristretto per la Prevenzione incendi" dell'Osservatorio sulla Qualità delle Strutture scolastiche. Membro supplente delle Commissioni Tecniche Territoriali sostanze esplodenti delle Prefetture di Perugia e Terni.

Esonero di responsabilità:

Nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente fascicolo, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni diretti o indiretti risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso. I soggetti interessati, sono tenuti all'esclusivo rispetto dei dettami e degli adempimenti previsti nei testi di legge ed inoltre a verificare la corrispondenza di quanto riportato con la norma vigente al momento.

La presente opera costituisce proprietà letteraria dell'autore al quale sono riservati tutti i diritti sotto qualsiasi forma – E' vietata la riproduzione anche parziale

